

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

	PAG.
Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	
PRESIDENTE	26920
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	26926
DUGONI	26926
CESSI	26926
SIGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	26926
Nomina di Commissari:	
PRESIDENTE	26889
Per la discussione di una mozione:	
ALMIRANTE	26926
PRESIDENTE	26926
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	26926
Votazioni segrete	26898, 26912, 26919

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ferraris e Tommasi.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro degli affari esteri ha presentato un decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese, firmato a Parigi il 22 marzo 1950, concernente i marchi di fabbrica e di commercio » (1623).

Il disegno di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (520/40);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concer-

nente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro » (520/79);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti, che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità, e dei diritti di segreteria » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/51-B) (*Con modificazioni*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella I Commissione permanente:

« Concessione all'ente autonomo « Esposizione Universale di Roma » di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, per porre in grado l'ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento » (1887).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Mieville:

« Ricostituzione a comune autonomo della frazione di Pietrasecca, in provincia di Aquila » (1835).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*pubblico comizio senza preavviso*) (Doc. II, n. 301);

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 656 del codice penale (*diffusione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 302).

Saranno trasmesse alla Giunta competente.

Deferimento di proposte e di un disegno di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della XI Commissione permanente ha chiesto che le proposte di legge.

REPOSSI ed altri: « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolosi » (1871);

MORELLI ed altri: « Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti e madri » (1878),

già assegnate alla Commissione medesima in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

A sua volta, il presidente della X Commissione permanente ha chiesto che il disegno di legge: « Estensione all'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni » (1813), assegnato alla Commissione in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Informo che, in relazione all'ordine del giorno approvato dalla Camera l'11 gennaio scorso, durante la discussione del disegno di legge sulla elezione dei consigli provinciali, il ministro dell'interno mi ha chiesto di designare i quindici deputati che, insieme con quindici senatori, dovranno far parte della Commissione parlamentare da sentire nella formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali. Ho designato gli onorevoli Audisio, Bruno, Casalnuovo, Delle Fave, Donatini, Fietta, Merloni, Migliori, Molinaroli, Numeroso, Quintieri, Russo Carlo, Sailis, Turchi e Vigorelli.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati, Fadda, Cara, Riva, Franceschini, Burato, Pacati, Caroniti, Ambrico, Terranova Raffaele, Moro Gerolamo Lino, Murgia, Corsanego, Rapelli, Repossi, Arcangeli, Roselli, La Pira, Valsecchi, Sabatini, Fassina, Salizzoni, Garlato, Sailis, Schi-

ratti, Ponti, Carcaterra, Pierantozzi, Lucifredi, Resta, Dal Canton Maria Pia, Visentin, Cimenti, Cappugi, Lombardini, Piasenti, Tomba, Storchi, Poletto, Biasutti, Tommasi, Lombardi Ruggero, Valandro Gigliola, Moro Francesco, Corona Giacomo, Negrari, Facchin, Marzarotto, Bulloni, Del Bo, Ferrarese, Carron, Chiarini, Montini, Bersani, Fumagalli, Momoli, Guidi Cingolani Angela Maria, De' Cocci, Giammarco e Giordani: Sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni, mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'isola. Istituzione dell'« Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna ». (1513).

L'onorevole Fadda ha facoltà di svolgerla.

FADDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge parte da alcune premesse di fatto cui basterà accennare, tanto sono dolorosamente note al Parlamento, al Governo e all'opinione pubblica.

Prima premessa: tutte le regioni d'Italia, sono, quale più quale meno, travagliate dal gravissimo e persistente fenomeno della disoccupazione, che in questo momento riassume, in certo senso, e aggrava tutti gli altri problemi del paese.

È risaputo come il lamentato fenomeno sia determinato, da un lato, dalla sovrappopolazione vera e propria (per essa intendendo l'eccessivo indice demografico di una regione in rapporto alle possibilità di lavoro e di vita offerte dalle sue risorse naturali, per quanto valorizzate da un ordinamento protettivo e in un assetto economico - sociale sviluppati e progrediti), e, dall'altro, dalla mancata valorizzazione delle risorse naturali di una regione che ancora langue in un ordinamento produttivo e in un assetto economico-sociale arretrati e depressi.

Nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale è prevalente la disoccupazione per sovrappopolazione; in quelle, giustamente indicate come arretrate e depresse, del Mezzogiorno e delle isole è prevalente invece la disoccupazione per mancata valorizzazione.

Queste ultime regioni, rispetto alle possibilità di trattamento del fenomeno ai fini dell'assorbimento organico della popolazione disoccupata, si trovano in due posizioni sostanzialmente diverse: da un lato vi sono quelle del Mezzogiorno e la Sicilia, la valorizzazione delle cui risorse naturali assorbirebbe, nella migliore delle ipotesi, soltanto la disoccupazione locale, e il cui attuale carico demografico, concorrendo le altre condizioni di ordine politico ed economico-finan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

ziario necessarie per avviare il processo di sviluppo, sarebbe più che sufficiente alle esigenze tecniche e alla dinamica sociale della valorizzazione; dall'altro lato v'è la Sardegna, la valorizzazione delle cui risorse naturali assorbirebbe non solo la disoccupazione locale ma una assai notevole parte della disoccupazione delle regioni sovrappopolate del paese. L'attuale carico demografico, anche se concorressero le altre condizioni di ordine politico ed economico-finanziario necessarie per avviare il processo di sviluppo, sarebbe di gran lunga insufficiente alle esigenze tecniche e alla dinamica sociale della valorizzazione. È così che il « problema sardo », compreso e valutato all'estero forse più che nella penisola e nella stessa Sardegna, si sintetizza: la penisola soffre ormai di poco spazio e di troppe braccia; la Sardegna soffre di poche braccia e di troppo spazio.

La grande isola rappresenta ormai l'unica riserva di spazio recettivo di cui l'Italia disponga all'interno dei propri confini, al fine di una ordinata redistribuzione della sovrappopolazione di altre regioni.

Il dramma storico, umano, ambientale dello spopolamento della Sardegna costituisce nel contempo causa ed effetto di tutti gli altri suoi mali e scompensi, e ha fatto dell'isola un assurdo della storia e della geopolitica mediterranea.

Sempre più progredisce nella dottrina e nella pratica politica ed economica la elementare intuitiva nozione che — sulla base del formidabile progresso tecnico e travaglio sociale che caratterizzano il nostro tempo — ai problemi come questi di cui discorriamo, esasperati e complicati da vastissime e spesso impensate interdipendenze, occorra provvedere con vigorosa azione razionalmente programmata nella materia, nei mezzi e nel tempo nonché mediante provvedimenti organici nelle reciproche attinenze e connessioni.

Avanzando su questa via il Parlamento e il Governo, impegnati all'attuazione dei principi economico-sociali sanciti nella Costituzione della Repubblica, attendono a un complesso di provvedimenti che, in modo più o meno diretto, potranno sviluppare benefici e rilevanti effetti anche sul dolente problema della disoccupazione, sia di quella per sovrappopolazione sia di quella per mancata valorizzazione. Fra tali provvedimenti sono quelli per la riforma agraria e fondiaria e per le altre riforme sociali di struttura, quelli per opere straordinarie di pubblico interesse e per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, ecc.

Senonché, purtroppo, una cosa è certa e universalmente ammessa, in Italia e all'estero: essere cioè nell'Italia peninsulare la pressione demografica tanto alta che, anche una volta attuati al massimo i provvedimenti anzidetti, permarrrebbe sempre una grave e preoccupante eccedenza di popolazione disoccupata, di gran lunga oltre le normali quote di congiuntura e i limiti tollerabili dalle possibilità economiche del paese; fatto, questo, al quale occorre seriamente provvedere, innanzitutto utilizzando metodicamente le riserve di spazio, di lavoro e di produzione esistenti nell'ambito della comunità nazionale e cioè, per le suesposte considerazioni, in Sardegna.

A tal fine mancava un organico strumento legislativo e un adeguato organo esecutivo che coordinassero le attività e i mezzi necessari per la vasta impresa di altissimo interesse nazionale, implicitamente postulata dai reali e urgenti bisogni del paese, dai principi della Costituzione della Repubblica e dallo spirito delle dichiarazioni programmatiche del Governo, ed esplicitamente da sempre più chiare indicazioni del Parlamento, in tutti i suoi settori, e dell'opinione pubblica.

Allo stato delle cose, e per risultanze di ordine internazionale sulle quali poco o nulla possiamo, e per ferree condizioni di mancante recettività nelle diverse regioni d'Italia, esclusa la Sardegna, è in effetti impossibile trovare un adeguato sbocco alla eccedenza di popolazione disoccupata attraverso le classiche vie finora sperimentate dai paesi ad alto potenziale demografico: l'emigrazione all'estero e in colonie di popolamento, e la migrazione interna in termini di programmata redistribuzione del potenziale demografico nazionale tra le varie regioni in rapporto alle rispettive eccedenze e carenze.

Quest'ultima via, per i rilievi sovraesposti, potrebbe invece soccorrere quasi unicamente nei confronti della Sardegna.

Circa le altre due vie, l'emigrazione all'estero e quella coloniale, non sarebbe certo conforme alle norme del saggio governare il rinunciare oggi, mentre la sovrappopolazione e la disoccupazione premono in tutti i settori della vita nazionale, alle possibilità recettive offerte dalla valorizzazione della Sardegna, in attesa che le vie dell'emigrazione, in un avvenire più o meno prossimo, non siano più sostanzialmente interdette all'Italia come oggi sono.

Gravissimo errore sarebbe se il volume di capitali e di sforzi che oggi, in un modo o

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

nell'altro, e sia pure con grandissimi sacrifici, il paese potrebbe dedicare ad alleviare il fenomeno della disoccupazione, venisse indirizzato ad iniziative di investimento e di emigrazione all'estero, prima di aver provveduto, allo stesso fine, alla valorizzazione delle imponenti risorse naturali della Sardegna, naturalmente, in quella misura in cui l'isola, col razionale impiego degli stessi capitali e degli stessi sforzi, può offrire fonti di lavoro e di stabile dignitosa occupazione, oltre che agli attuali abitanti, ad una congrua parte della sovrappopolazione delle altre regioni.

Altra premessa: a 200 chilometri di distanza dalla penisola, al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, felicemente situata tra l'Europa e l'Africa, tra l'Italia e la Spagna, sta la Sardegna, la grande isola non inferiore in complesso per risorse naturali originarie del suolo, del sottosuolo e del mare ad alcun'altra grande regione d'Italia.

La gravità stessa della situazione mi dispensa dall'illustrare l'anarchia dei fatti economici e i fenomeni di rachitismo e di disintegrazione sociale che travagliano più o meno direttamente ogni manifestazione della vita isolana.

L'agricoltura, caratterizzata dalla cerealicoltura estensiva magari sui costoni petrosi e dall'armentizia brada nelle pianure e nelle colline ubertose; la trasformazione dei prodotti originari affidata ad un artigianato ormai senza prospettive; l'industria vera e propria nel senso reso comune dalla moderna tecnica produttiva, quasi totalmente assente, o limitata a singole fasi del processo di trasformazione nelle poche iniziative esistenti; i commerci stentatissimi e per lo più costretti nell'ambito isolano; le correnti turistiche sistematicamente dirottate dall'isola; le distinzioni sociali fondate quasi unicamente sulla proprietà della terra, concentrata nella maggior superficie, in una minoranza della popolazione e attraverso la quale è più facile che altrove, per la mancanza di altre diffuse attività economiche, esercitare un decisivo predominio nei vari campi della vita sociale; le forme d'incontro tra capitale e lavoro, quasi in tutti i settori, dominate dalle crude leggi dell'economia di mercato senza apprezzabili e costanti mitigazioni di equilibrio e di sicurezza sociale; la classe dirigente, in molti dei suoi strati comprensibilmente sfiduciata e rassegnata se non proprio indulgente ai mali stessi che occorrerebbe affrontare con estrema decisione; gli strati più giovani e le energie più attive e reattive della popola-

zione anelanti ad evadere in qualsiasi modo dall'isola verso il progressò, visto che il progresso non arriva, come potrebbe e dovrebbe, nell'isola; l'isolamento dalle correnti del progresso tecnico e delle urgenze sociali del nostro tempo addirittura angoscioso, sproporzionatamente maggiore di quel tanto che pure comporterebbe l'insularità geografica. Questo stato di cose prorompe in quei singolarissimi atteggiamenti ed accenti con i quali la Sardegna è solita esprimersi negli episodi della sua vita collettiva e nel mondo delle cose letterarie ed artistiche in genere.

Dicevo più sopra che lo spopolamento costituisce causa ed effetto di tutti gli altri mali della Sardegna. Ora, indipendentemente dalle considerazioni e dalle finalità di ordine nazionale cui la presente proposta di legge si ispira, esaminando per un momento la situazione generale dell'isola anche da un punto di vista strettamente isolano, si deve necessariamente concludere: per una Sardegna ad ordinamento economico primitivo ed anarchico, a colture estensive e ad allevamenti bradi come quelli vigenti, l'attuale carico demografico ogni giorno maggiormente apparirà eccessivo; tanto è vero che il numero dei disoccupati aumenta di anno in anno, e supererà indubbiamente l'attuale livello di oltre 50 mila unità.

Ma per realizzare e sfruttare una Sardegna ad economia organicamente progredita in tutti i vari settori della produzione, l'attuale popolazione, numericamente, nella sua distribuzione topografica e nella sua specificazione professionale, è di gran lunga insufficiente, almeno in ragione del 50 per cento rispetto a quella che sarebbe necessaria e possibile. Ed è assolutamente illusorio parlare di autonomia, di riforme sociali di struttura, di valorizzazione e di sviluppo umano, agricolo ed industriale della Sardegna, se non si ha il doveroso coraggio di operare decisamente in questa direzione, fuori degli schemi dell'ordinaria amministrazione, con visione e su un piano di emergenza storica.

In questo senso la presente proposta di legge, nel perseguire un fine di evidente interesse nazionale sul piano politico ed economico-sociale, indirettamente persegue altresì un fine di redenzione generale dell'isola.

A questo punto è naturale ed opportuno chiedersi: quali sono state e sono le cause dello spopolamento, dell'arretratezza e della depressione economico-sociale e di tutti gli altri risaputi mali della Sardegna? Sono state, e prevalentemente sono, di ordine geografico-ambientale e quindi connaturate

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

all'intima e permanente struttura e fisionomia naturale dell'isola, oppure sono state, e prevalentemente sono, di ordine storico-politico?

Complessi stati d'animo che di per se stessi costituiscono ed esprimono i mali peggiori da cui l'isola è cronicamente afflitta hanno contribuito ad accreditare finora la prima tesi. Ma gli stimoli del progresso tecnico e delle nuove istanze sociali inducono a veder meglio la verità; le cause prossime e remote dello spopolamento e dello sviluppo economico-sociale arretrato e precario della Sardegna sono cioè da attribuirsi essenzialmente a fattori di ordine storico-politico, anziché a quelli di ordine geografico-ambientale. Soccorre un fatto clamoroso a confermare pienamente la fondatezza di questa tesi, ormai condivisa e sostenuta da studiosi, uomini politici e di affari italiani e stranieri: la totale scomparsa della malaria dalla Sardegna, che è oggi una delle regioni d'Italia meno afflitte dal morbo.

È risaputo come sempre la Sardegna sia stata ritenuta l'isola dell'esilio, del silenzio e della morte. Ma non bastati appena due anni di lotta antianofelica, condotta sistematicamente e con mezzi adeguati dall'ente regionale, perché il flagello scomparisse totalmente: avvenimento d'importanza veramente storica per l'isola, tale da determinare da parte dei pubblici poteri e dell'iniziativa privata un corrispondente fervore di programmi e di realizzazioni. Perché è inutile farsi illusioni: la malaria, in definitiva, vi era per la mancanza di quel civile sistema di attività, di accorgimenti, di sfruttamento e potenziamento della natura che caratterizza un ordinamento economico-sociale progredito; mancanza determinata innanzitutto dall'assenza dell'uomo, alla quale segue quella dei capitali e delle iniziative.

La scomparsa della malaria rende possibile e urgente quel sistema di attività e di accorgimenti per sfruttare e potenziare le risorse naturali della Sardegna, il che è nei fini della presente proposta di legge. Senza questo, in un periodo di tempo più o meno breve, come nella storia antica e moderna è avvenuto in molte altre celebrate regioni di Europa, il flagello ghermirà nuovamente l'isola e la trascinerà nell'antico antro del silenzio e dei popoli segregati. È assolutamente necessario ed urgente porre subito l'uomo a presidiare sul posto la terra redenta e tuttora abbandonata.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, ai fini del suo perfezionamento, sin-

ceramente attende e invoca in sede di discussione, e attraverso tutti quegli emendamenti che si renderanno necessari, la collaborazione di tutti i membri del Parlamento.

Pochi di voi, purtroppo, più per antica colpa della classe politica italiana che per personale negligenza, conoscono la Sardegna tanto da potere di primo acchito valutare oggettivamente se essa risponda o meno, e in quale misura, a un fine nazionale. Ma la Sardegna, all'osservatore sereno e attento, scevro dal facile ottimismo come da interessati pessimismi, parla da sé, con un severo linguaggio di rimprovero per il passato e di certezza per l'avvenire.

Se ciascuno di voi, onorevoli colleghi, credendo solo a se stesso, si sarà personalmente reso conto sul posto delle imponenti possibilità di sviluppo e di valorizzazione offerte dalla grande vicina isola spopolata e abbandonata, alla presente proposta di legge non potrà mancare certamente la sanzione sovrana del Parlamento. (*Vivi, generali applausi*).

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge, pur con le consuete riserve, soprattutto in ordine alle disponibilità finanziarie e all'ordinamento autonomo della regione sarda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Fadda ed altri.

(È approvata).

CARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARA. Data la vastità e complessità della materia che questa proposta di legge tratta, tale da investire la competenza di diversi Ministeri e, quindi, di diverse Commissioni, propongo che il suo esame sia deferito a una Commissione speciale di nomina del Presidente.

SAILIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAILIS. Mi associo alla proposta Cara.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il gruppo comunista si associa.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che la proposta Cara è accolta.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di comunicare la composizione della Commissione in una delle prossime sedute. La proposta di legge sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione speciale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo (349); e della proposta di legge De Martino Francesco ed altri: Referendum popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento De Martino Francesco-Cerabona all'articolo 12, consistente nel non porre una limitazione al numero dei referendum che possono essere indetti in un anno. Il testo della Commissione prevede invece che non si possano tenere più di quattro referendum all'anno.

Qual'è il parere del Governo su detto emendamento?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Francesco De Martino ha ieri qui sollevato una questione di carattere costituzionale, in quanto ha osservato che, siccome l'articolo 75 della Costituzione non pone limiti alla funzione del referendum per quanto riguarda l'abrogazione delle leggi ordinarie, sembra incongruo che nell'articolo 12 della proposta (testo della Commissione) si dica che possono effettuarsi non più di due referendum all'anno e che ciascuno di questi non può avere per oggetto che due abrogazioni. Sicché, in sostanza, si dice dall'onorevole De Martino: qui vi è una vera e propria limitazione a quella pienezza di libertà che invece la Costituzione sancisce.

Io ho preso in attenta considerazione questo rilievo, e per la importanza oggettiva, sostanziale del rilievo stesso, e soprattutto per la persona da cui il rilievo derivava, e mi son domandato se effettivamente questa pienezza di libertà nell'articolo 75 fosse direttamente o indirettamente — o, per meglio dire, espressamente o implicitamente — contenuta.

Ora, io domando all'onorevole De Martino e agli altri colleghi della Camera se questa pienezza di estensione, questa massima sfera di applicazione del referendum, ai fini previsti dall'articolo 75 della Costituzione, non debba considerarsi molto ristretta, in relazione alla funzione stessa del referendum e all'economia di questo istituto, quale la nostra Costituzione ha voluto.

In altri termini, l'istituto del referendum — ecco il mio pensiero — è una forma straordinaria di intervento diretto e immediato del popolo nella formazione o non formazione delle leggi; non può considerarsi come un mezzo concorrente con quello normale, che è il Parlamento. È il Parlamento che forma le leggi, è il Parlamento che normalmente abroga le leggi, o direttamente, o attraverso l'emissione di nuove leggi, la cui vigenza è incompatibile con la vigenza di altre disposizioni precedenti. Ma il referendum è una forma straordinaria, è un istituto eccezionale attraverso il quale il popolo può partecipare a questa funzione diretta e immediata della formazione o non formazione delle leggi: formazione attraverso l'iniziativa di eccitare il Parlamento, e non formazione attraverso l'abrogazione di leggi ordinarie esistenti.

E allora io penso che, quando questa funzione del referendum sia collocata nei limiti veri stabiliti dalla Costituzione, le disposizioni previste dalla proposta di legge nel testo della Commissione non rappresentino se non delle modalità di attuazione. Cioè: quando si celebra il referendum annualmente nel giro dei 12 mesi che compongono l'anno? Quante di queste proposte di referendum devono essere sottoposte all'esame del popolo in ognuna delle date in cui il referendum viene celebrato? Da un punto di vista teorico, astratto, non vi è, in sostanza, una limitazione, perché si tratta, se mai, di una graduazione nel tempo.

Mi si può dire che, se le domande sono molte, il dire che non si possono proporre all'esame e all'approvazione del popolo se non quattro proposte all'anno farà sì che si finirà, ove le proposte siano cento, per dover attendere un quarto di secolo. Siamo d'accordo, se noi prendiamo proprio alla lettera l'esempio che io ho portato. Ma io mi preoccupo che un funzionamento troppo frequente del referendum non tenda a trasformare l'istituto da mezzo straordinario, da mezzo eccezionale di intervento diretto del popolo nella legislazione — così come i quattro articoli della Costituzione (71, 75, 132 e 138) prevedono e disciplinano — in strumento, del tutto uguale per impor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

tanza al Parlamento, nella formazione o nella abrogazione delle leggi.

Concludendo, poiché il *referendum* è un mezzo straordinario di emanazione della sovranità da parte del popolo per la formazione delle leggi, il disciplinare quante volte il *referendum* si celebrerà ogni anno e quante proposte di *referendum* possono, in ciascuna di queste celebrazioni, essere sottoposte all'esame del popolo, non mi pare sia una limitazione al principio della libertà che scaturisce dall'articolo 75 della nostra Costituzione.

Per queste ragioni il Governo aderisce alle conclusioni della Commissione; non può aderire quindi, per la ragione dei contrari, all'emendamento De Martino Francesco.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Il signor Presidente e gli onorevoli colleghi mi perdoneranno se io, che non sono notoriamente un esperto della materia che si sta trattando, in essa intervengo; ma ciò faccio soprattutto perché sono stato estremamente sorpreso dalle dichiarazioni che or ora ha fatto il ministro, pronunciandosi sull'accettazione o meno dell'emendamento De Martino Francesco ed altri.

L'onorevole ministro ha cercato di avallare, davanti alla Camera, una singolare interpretazione che, a mio avviso, è del tutto arbitraria, e comunque senza un fondamento costituzionale. Egli ha affermato che di fronte alla attività legislativa del Parlamento, che si intende ordinaria, l'istituto del *referendum* si deve intendere come del tutto straordinario così che a questo il ministro si preoccupa di non conferire, attraverso l'approvazione dell'emendamento De Martino, un carattere, invece, ordinario. Questa è una interpretazione personale del ministro, della quale io non vedo traccia nella Costituzione.

La Costituzione istituisce il *referendum*, e non stabilisce per nulla, in nessuna forma, nemmeno indiretta, che l'istituto del *referendum* debba considerarsi come un istituto straordinario di formazione delle leggi. Esso è invece concorrente con il Parlamento, sullo stesso piano, allo stesso titolo e con la stessa uguaglianza di diritti; e qualsiasi limitazione si voglia introdurre, attraverso la limitazione del numero degli argomenti sottoponibili all'istituto del *referendum* durante l'anno, a mio avviso e ad avviso dei miei colleghi, è contraria alla norma costituzionale, come ieri ha sostenuto e ampiamente illustrato il

collega Francesco De Martino nel corso del suo intervento.

Ora, onorevoli colleghi, noi dobbiamo fare un appello ai colleghi della maggioranza, affinché riflettano sulla gravità delle conseguenze che l'approvazione del testo della Commissione, cioè il rigetto dell'emendamento De Martino, avrebbe.

In realtà, nel testo governativo non si ponevano limiti al numero degli argomenti sottoponibili all'istituto del *referendum* nel corso dell'anno; e non era questo un arbitrio, ma derivava da una corretta interpretazione della Costituzione; corretta interpretazione alla quale lo stesso Governo, che aveva proposto quel testo, oggi vien meno, attraverso le parole pronunciate poco fa dal ministro Petrilli.

In realtà, non vi è dubbio che, pur nella intenzione, che immagino onesta, di evitare abusi, si tenda a sopprimere l'istituto; e, parimenti, non vi è alcun dubbio — e nessuno ha potuto contestare questo, tanto meno il ministro — che, limitando a quattro gli argomenti sottoponibili all'istituto del *referendum* nel corso dell'anno, sia possibile — con un colpo, non dico nemmeno di maggioranza, ma anche di una minoranza organizzata nel paese, intesa a sabotare il *referendum* — porre davanti al paese una serie di richieste di *referendum* su quattro argomenti anche di secondaria importanza, allo scopo di inibire alla rimanente parte del paese, cioè alla stessa maggioranza, la possibilità di sottoporre a *referendum* un argomento importante, o magari fondamentale, per la vita legislativa della nazione. Ora, noi, respingendo l'emendamento De Martino, daremmo a questi gruppi organizzati lo strumento legislativo per attuare i loro fini. Questa è una vera e propria mutilazione, alla quale penso sia interesse comune della maggioranza e della minoranza non concorrere; ché, una volta respinto l'emendamento De Martino, e qualora non si voglia ritornare al testo governativo ma si intenda invece accettare quello della Commissione, l'istituto del *referendum* esisterà solo sulla carta, ma non nei fatti, non nella realtà.

Delle molte obiezioni che ho sentito affacciare nella seduta di ieri nessuna mi convince, e tanto meno mi convincono le argomentazioni esposte poco fa dall'onorevole ministro. Ieri è stato detto che è impossibile, e che sarebbe pericoloso, sottoporre a *referendum* contemporaneamente un numero notevole di argomenti, perché ciò impedirebbe la corretta valutazione da parte dell'elettore sulla importanza della sua approvazione o del

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

suo diniego sui singoli argomenti sottoposti al suo giudizio.

Faccio osservare che la pratica nel paese dove l'istituto del *referendum* ha più antiche tradizioni, cioè la Svizzera, smentisce queste preoccupazioni; le smentisce perché in Svizzera, come tutti sanno, vi è una certa tendenza all'inflazione del *referendum*; tuttavia, si sottopongono a *referendum* contemporaneamente diversi argomenti senza che siano apparsi inconvenienti troppo gravi.

E non vedo cosa ci sia di scandaloso nel fatto che l'elettore — secondo quello che diceva l'onorevole Lucifredi ieri — vada ad esercitare il suo diritto di voto al *referendum* munito di appunti sulla numerazione delle leggi: quelle per le quali votare « sì » e quelle per le quali « no ». Anche l'onorevole Lucifredi, quando parla, segue i suoi appunti, per non trascurare alcun elemento o per non dare rilievo troppo modesto o eccessivo all'uno o all'altro argomento. Non vedo perché quello che succede su un argomento non debba succedere per diversi argomenti sottoposti contemporaneamente a *referendum*.

La vera questione di fondo è un'altra: per l'esercizio corretto del diritto del *referendum*, come per qualsiasi altro diritto costituzionale, occorre una certa educazione democratica, mancando la quale tutti gli espedienti che si volessero immaginare, sarebbero limitatori e addirittura soppressivi del diritto e non riuscirebbero a modificare il costume, ma costituirebbero il cattivo surrogato del buon costume; in ultima analisi, sopprimerebbero il diritto, per evitarne gli abusi.

Ora, anche interpretando nel modo più favorevole l'atteggiamento della maggioranza della Commissione — che io ritengo non definitivo e sul quale spero, pertanto, che il presidente della Commissione e il relatore possano ritornare — non c'è dubbio che con lo scopo, che io considero eccellente, di voler impedire l'abuso, si impedisce anche l'uso corretto. E si mutila il diritto al *referendum* al punto che, se verrà accolta la formula della Commissione, abbandonando il testo primitivo del Governo (al quale l'emendamento De Martino tende a ritornare) vi sarà nel fatto il diniego di un diritto sancito dalla Costituzione.

Non c'è dubbio che, se maggioranza e relatore non insisteranno su questo loro atteggiamento, noi non avremo che da attenerci al voto della Camera. Ma, per questa questione che, a nostro avviso, è di carattere costituzionale, a suo tempo, quando la Corte costituzionale sarà statuita e funzionante, noi ci

riserviamo di ricorrere a questa suprema istanza, per ristabilire un diritto, che riterremo conculcato nel momento in cui la maggioranza ci volesse imporre il testo della Commissione.

RUSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento De Martino-Cerabona.

A sostegno di questo emendamento sono state avanzate ragioni di carattere costituzionale e di ordine politico. L'onorevole relatore ha già ieri osservato come nessuna eccezione di incostituzionalità possa essere sollevata contro il testo proposto dalla Commissione. Desidero ricordare ancora agli onorevoli colleghi come, in sede di Assemblea Costituente, l'onorevole Ruini dichiarò in modo esplicito che la legge generale sul *referendum* doveva avere tutta la necessaria larghezza; e questo prima che si votasse il terzo comma, che riguardava le modalità di attuazione del *referendum*.

DE MARTINO FRANCESCO. Deve dimostrare cosa si intese per modalità di attuazione.

RUSSO. Queste dichiarazioni dell'onorevole Ruini furono allora determinate da legittime preoccupazioni, manifestate soprattutto dai banchi socialisti, sul pericolo che in sede di attuazione del *referendum* si potessero avere conseguenze dannose.

In quell'occasione gli onorevoli Gullo e Targetti invitarono gli onorevoli costituenti a meditare attentamente sugli inconvenienti che potevano derivare dall'applicazione del *referendum*.

Se è vero che la legge sulle modalità di attuazione deve avere questo carattere di larghezza, e ciò dovrebbe essere pacifico per le dichiarazioni esplicite che l'onorevole Ruini fece nella sua qualità di presidente della Commissione, è evidente che in questa sede deve essere determinato anche il tempo nel quale i *referendum* possono svolgersi.

Nè maggiore fondamento hanno le osservazioni, a sostegno dell'emendamento, di ordine politico. Nella relazione si afferma che occorre temperare due esigenze: quella di mantenere al *referendum* il suo carattere di consultazione popolare e l'esigenza di evitare che un eccessivo numero di *referendum* possa determinare la conseguenza, negativa per la democrazia, di un notevole astensionismo degli elettori. Desidero richiamare la vostra attenzione particolarmente su questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

secondo aspetto. Vi è pericolo, per la democrazia, non solo quando si negano i principi fondamentali degli istituti democratici, ma anche quando, attraverso un eccesso di apparente democrazia, si creano quelle condizioni in cui l'astensionismo degli elettori favorisce il sorgere della dittatura e della tirannide.

Per queste considerazioni riteniamo che, di fronte a questo istituto che fa per la prima volta il suo ingresso nel nostro ordinamento costituzionale, occorra usare particolare cautela nella determinazione delle modalità di attuazione, e quindi, fermamente convinti di rispettare la lettera e lo spirito della Costituzione, voteremo, anche per considerazioni di ordine politico, contro l'emendamento proposto dagli onorevoli De Martino e Cerabona.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, *pro* e *contra* l'emendamento De Martino sono state avanzate ragioni di carattere costituzionale e ragioni che sono state definite, dal relatore, « di opportunità », vale a dire, di carattere politico.

Quanto al problema costituzionale, mi sembra che, per lo meno in linea astratta e teorica, la tesi del collega De Martino sia indubbiamente la più corretta. Ritengo che l'obiezione avanzata poco fa dall'onorevole ministro Petrilli sia inaccettabile, in quanto non risulta dalla lettera, e credo di poter dire neppure dallo spirito dell'articolo 75 della Costituzione, che l'istituto del *referendum* sia da considerare un istituto legislativo di carattere straordinario in sede positiva e in sede negativa.

Quanto alle obiezioni formulate allo stesso riguardo nella seduta precedente dall'onorevole relatore, non dirò che esse siano inaccettabili; mi sono sembrate però — se l'onorevole Lucifredi, che di consueto è così preciso nelle sue affermazioni, me lo consente — poco chiare. Egli, in sostanza, si è riferito ad una interpretazione della norma costituzionale attraverso quanto era stato dichiarato in sede di Assemblea Costituente e, sulla base di quella interpretazione che stabiliva dover essere la legge di attuazione dell'istituto del *referendum* una legge di larga interpretazione, ha ritenuto di poter sostenere che « larga interpretazione » volesse significare possibilità di ridurre nel tempo e nel numero, anche in maniera drastica, l'effettuazione del *referendum*.

Mi sembra che nella tesi dell'onorevole relatore vi sia una certa forzatura, cioè mi sem-

bra che, mentre apparentemente e dichiaratamente egli affrontava l'argomento dal punto di vista costituzionale, in sostanza facesse intervenire nella sua disquisizione di natura costituzionale degli argomenti di carattere meramente opportunistico e politico, argomenti che non dirò siano illogici, ma che comunque mi sembra non possano avere un peso determinante in una valutazione di carattere costituzionale.

D'altra parte, la vera obiezione che, restando sul terreno costituzionale, a mio parere si può muovere alla tesi dell'onorevole De Martino, sta proprio nell'affermare (come ho affermato da principio) che tale tesi è corretta, sì, in sede astratta e teorica, in quanto l'articolo 75 della Costituzione prenda esso stesso nel nostro spirito il posto di una legge di completa attuazione dell'istituto del *referendum*; diventa, tale tesi, non meno corretta ma indubbiamente meno accettabile quando si tenga presente che l'articolo 75 della Costituzione nella sua brevità, direi nella sua necessaria aridità, ha voluto regolare un istituto di tanta importanza; e, nel nostro paese, di così assoluta novità.

I paragoni con la Svizzera non reggono evidentemente dal punto di vista costituzionale, perché analogie non è lecito farne, e neppure dal punto di vista della realtà di fatto, perché da ogni parte di questa Camera e in tutti i settori dell'opinione pubblica si è soliti parlare della Svizzera (non so se a torto o a ragione) come di una specie di paradiso della democrazia, e non credo che l'Italia, da alcun settore di questa Camera, da alcun settore dell'opinione pubblica italiana, possa essere considerata oggi un paradiso della democrazia; vale a dire non mi sembra che si possano rilevare, nella situazione politica italiana, analogie con la situazione politica svizzera, con la maturazione democratica della opinione pubblica svizzera. Quindi, concludendo per la parte costituzionale, a me pare che si possa dichiarare che in linea di principio l'onorevole De Martino ha ragione, ma che quando si passa dagli articoli della Costituzione alle norme di attuazione di tali articoli indubbiamente non si può non tener conto della realtà di fatto.

E vengo molto brevemente alla seconda parte, cioè alle ragioni di opportunità, alle ragioni politiche.

Le sinistre affacciano un pericolo: quello che la maggioranza (non dico questa maggioranza) possa approfittare della legge così come essa è ora formulata per rendere praticamente inattuabile la norma dell'articolo 75

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

della Costituzione, cioè per porre dinanzi alla opinione pubblica italiana un numero tale di *referendum*, regolarmente richiesti, da impedire a qualsiasi altra parte dell'opinione pubblica e del Parlamento di avanzare eventuali richieste di *referendum*. Questo pericolo è indubbiamente un pericolo reale, sia nella situazione politica di oggi, sia in quella che potrebbe essere la situazione politica di domani.

L'attuale maggioranza, d'altra parte, prospetta un altro pericolo; e anche qui mi è sembrato che gli oratori della maggioranza, sia il relatore, sia l'oratore che ha parlato testé a nome del gruppo parlamentare democristiano, siano stati poco chiari. Perché il pericolo non è tanto quello che essi hanno prospettato, e cioè che l'elettore, trovandosi di fronte a 15-20 richieste, non si sappia o non si possa regolare convenientemente, quanto quello che nascerebbe da un'applicazione *in extenso* del principio sostenuto dall'onorevole De Martino. Un altro grave pericolo è che il corpo elettorale italiano potrebbe essere mobilitato in permanenza da minoranze, da opposizioni, o anche da maggioranze poco consapevoli dei loro doveri verso la nazione e verso lo Stato: si potrebbe cioè determinare in Italia, attraverso l'applicazione della norma portata agli estremi della logica, sia pure della logica costituzionale, dell'istituto del *referendum*, una specie di « elettorale » cronica, la quale impedirebbe, renderebbe praticamente inefficiente il funzionamento di tutti gli istituti di Governo o di Stato.

Noi, che non condividiamo *a priori* la posizione delle sinistre né quella della maggioranza, vediamo questi due pericoli reali e concreti dinanzi ai nostri occhi. E, siccome era abbastanza facile vederli e concepirli anche in precedenza durante l'esame in sede di Commissione e di comitati speciali di questo provvedimento di legge, io tentai in sede di comitato di incuneare fra le due tesi una tesi di compromesso, vale a dire chiesi che anziché due consultazioni all'anno se ne potessero fare tre, una ogni quattro mesi; e potrei anche chiedere che il numero delle consultazioni, il numero dei *referendum* per ogni volta, potesse salire da due a tre. In tal modo, mentre non si cadrebbe nei difetti della tesi sostenuta dalle sinistre, si attenuerebbero di molto i difetti della tesi sostenuta dalla maggioranza.

Dico chiaramente che si tratterebbe, pur sempre, di un compromesso, perché non vedo come in sede di ragion pura si possano realiz-

zare integralmente i postulati dell'una o dell'altra parte senza cadere in inconvenienti di estrema gravità, dal punto di vista costituzionale o dal punto di vista politico.

Però, a questa mia tesi io ho posto il condizionale: ho detto « potrei »; quindi potrei presentare emendamenti di tal genere, potrei sostenere la necessità del compromesso e battermi per esso. Ma, poiché non vi sono riuscito in sede di Commissione e in sede di comitato tecnico, quando la mia unità si trovava a contrastare, cortesemente, con poche unità, evidentemente, in aula, trovandomi a contrastare — certo meno cortesemente, come sempre accade — con altre moltissime unità, io naufragherei in una votazione quasi unanime contro di me. Pertanto, ho rinunciato — e rinuncio — a presentare emendamenti in tal senso.

Ho spiegato tutto ciò perché il problema è di estrema importanza e perché credo che intorno ad esso — anche perché da parte delle sinistre è stato annunciato addirittura un futuro ricorso alla Corte costituzionale — debbano tutti i settori assumere, intera e chiara, la loro responsabilità.

Questo ho voluto dire, per chiarire che la nostra astensione dal voto che la Camera sta per dare non significa che noi vogliamo sfuggire alle responsabilità che in questo voto si esprimeranno, ma che, non potendo far prevalere la nostra tesi, che ci sembra la più saggia, non vogliamo neppure condividere le responsabilità che l'una parte o l'altra si assumeranno.

SAILIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAILIS. Onorevoli colleghi, se non vogliamo affossare la democrazia, bisogna stabilire una disciplina che impedisca gli abusi e la conseguente decadenza dei suoi istituti.

DE MARTINO FRANCESCO. Cambi la Costituzione, allora!

SAILIS. Il limite posto da questo articolo al numero e al tempo di espletamento dei *referendum* risponde ad un alto criterio di saggezza politica. I *referendum* a getto continuo, mentre sarebbero troppo costosi, costituirebbero una tremenda inflazione a danno dell'istituto.

Avviamoci con responsabilità all'esperimento di questo mezzo di diretta partecipazione popolare, anche perché si tratta di un primo esperimento, di una assoluta novità.

D'altra parte, l'articolo in discussione è pienamente in armonia, onorevole De Martino, con la norma costituzionale che, par-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

lando di modalità di attuazione, adotta una formula larghissima, per significare appunto che noi possiamo e dobbiamo trovare tutti gli strumenti necessari per rendere attuabile e fecondo il *referendum*.

È pure vero quanto ha detto l'onorevole ministro: da che mondo è mondo, il *referendum* è un mezzo straordinario ed eccezionale, in quanto costituisce una eccezione alla democrazia rappresentativa. Comunque, è certo che questo principio è anche nell'intendimento del nostro legislatore costituzionale.

Approviamo, perciò, pienamente l'articolo proposto dalla Commissione, politicamente saggio e giuridicamente corretto; e votiamo contro l'emendamento De Martino. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Faccio una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo liberale.

Io credo che si abbia troppa preoccupazione di quello che potrà essere l'abuso del *referendum* nell'avvenire. Noi cristallizziamo per il futuro una situazione presente, che tutti ci auguriamo che prima o dopo debba finire, nel senso cioè che si deve poter trovare fra tutti i partiti, che concorrono a formare il Parlamento, quel minimo di buona volontà e di intesa che consenta al Parlamento di funzionare. A mio giudizio non c'è perciò motivo di temere che possa venire una valanga di *referendum* tale da neutralizzare l'azione parlamentare. Nel caso in cui questo dovesse accadere, la legge, che il Parlamento fa oggi, potrebbe essere modificata in base ai risultati dell'esperienza.

È questa la ragione per la quale io ritengo che non convenga porre dei limiti superiori a quelli che la Costituzione ha voluto già porre all'esercizio del *referendum*. Perciò noi voteremo a favore dell'emendamento De Martino Francesco.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. A titolo personale ritengo opportuno fare una dichiarazione di voto. Sono dell'opinione che una limitazione del diritto di *referendum* in questa legge, per le ragioni che sono state esposte or ora dal rappresentante del gruppo liberale, non sia accettabile, perché noi abbiamo sempre la possibilità, qualora ci fosse realmente un abuso di

questo diritto, di correggerlo facendo una legge successiva.

Ecco perché non intendo rifare né la questione costituzionale né la questione politica, e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli De Martino Francesco e Cerabona, anche perché il Governo aveva presentato un testo che abbiamo discusso e che ritenevamo accettabile, e che poi invece in seno ai gruppi è stato oggetto di dissenso (non so quello che sia avvenuto in seno al gruppo democristiano, se ci sia stata una discussione, ma almeno per quanto riguarda il mio gruppo questa discussione non c'è stata).

Per queste ragioni, e soprattutto per una ragione di principio, in quanto si è detto che non si possono fare confronti tra la Svizzera e l'Italia, mentre io che ho vissuto 32 anni in Svizzera ritengo di poter affermare qui che il riferimento all'esempio svizzero è valido, in base all'esperienza che ho vissuto, voterò a favore dell'emendamento.

RESTA. Ma è tutt'altro regime; è regime direttoriale. Non si può fare il paragone: è cosa del tutto diversa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento De Martino Francesco e Cerabona è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Turchi, Marabini, Farini, Sacchetti, Maglietta, Grassi, Lózza, Semeraro Santo, Ricci Giuseppe, Grilli, Bianco, Sannicolò, Dal Pozzo, Bigiandi, La Marca, Torretta, Reali, Invernizzi Gabriele, Di Donato e Scappini.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento De Martino Francesco e Cerabona all'articolo 12:

« Al terzo comma, sostituire alle parole: due *referendum*, le parole: più *referendum*, ed alle parole: se per altro *referendum*, le parole: se per altri *referendum* ».

« Sopprimere il quarto comma ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Comunico il risultato della votazione:

• Presenti	366
Votanti	363
Astenuti	3
Maggioranza	182
Voti favorevoli	146
Voti contrari	217

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonfantini — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcano — Capalozza — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiamello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini — Dugoni.

Ermini.

Fadda — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese —

Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helper.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti — Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Molinaro' — Momoli — Mondolfo — Montelatici — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Polletto — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Reali — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — — Sica — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti:

Almirante.
Ceccherini.
Veronesi.

Sono in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.
Cappi — Casalnuovo .
Ferraris.
Girolami.
Mannironi — Murgia.
Orlando.
Preli.
Reggio d'Acì.
Santi.
Tommasi — Truzzi.

In missione:

Cassiani.

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sul referendum.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione:

« Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 9. Nel caso di cui all'articolo 10, il termine decorre dalla emanazione della decisione della Corte costituzionale prevista dall'articolo 11.

La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il settantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro referendum.

Qualora siano stati richiesti due referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del referendum può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro referendum sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 5 o dal terzo comma dell'articolo 10.

Non potendo svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori, gli altri referendum eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data delle ordinanze di cui al terzo comma dell'articolo 5 e al terzo comma dell'articolo 10 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, Segretario, legge:

« Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, Segretario, legge:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Gli onorevoli De Martino Francesco e Cerabona hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« In ogni caso due degli scrutatori dovranno essere scelti tra le correnti politiche favorevoli all'abrogazione. Contro la deliberazione è ammesso reclamo, nei tre giorni dalla data di essa, alla Sezione per il *referendum* della Corte di appello di cui all'articolo 6, che provvede con decreto definitivo ».

L'onorevole Francesco De Martino ha facoltà di illustrarlo.

DE MARTINO FRANCESCO. L'emendamento tende a far sì che due dei quattro scrutatori dei seggi siano scelti fra le correnti politiche favorevoli alla abrogazione della legge sottoposta a *referendum*. Contro questa disposizione che noi vorremmo introdurre nella legge è stata rivolta l'obiezione che sarebbe difficile accertare quali cittadini siano favorevoli e quali contrari al *referendum* e all'oggetto di esso, ma si tratta, a mio parere, di una obiezione facilmente superabile, perché presumibilmente le correnti politiche si manifestano in un senso o nell'altro, in caso di richiesta di *referendum* su una determinata legge. Inoltre è interesse di tutti assicurare la costituzione di seggi nei quali siano obiettivamente rappresentate tutte le correnti di opinione nei riguardi del problema sottoposto a *referendum* popolare. Credo pertanto che non esistano ragioni fondate per respingere l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

LUCIFREDI, *Relatore*. Anche con questo emendamento il collega De Martino Francesco ripropone una formulazione che è stata oggetto di ampia discussione in Commissione e che, anzi, era già nel testo originale della sua proposta di legge. La Commissione si espresse sfavorevolmente, e, pertanto, io devo con rammarico esprimermi nello stesso senso. Le ragioni del nostro dissenso sono di varia natura. Anzitutto riesce difficile, in certi casi addirittura impossibile, stabilire quali siano le correnti politiche favorevoli al *referendum* abrogativo, e quali le contrarie. Va infatti notato che il *referendum* non sempre sarà chiesto da un partito o da una corrente politica; esso potrà essere richiesto, per esempio, da un raggruppamento di natura economica, o comunque, di natura non prettamente politica. D'altronde non è detto che, in un caso del genere, le correnti politiche debbano necessariamente prendere posizione, schierandosi a favore o contro il

referendum. Sarà una ipotesi difficile a verificarsi, ma non impossibile, e, in tal caso; l'emendamento dell'onorevole Martino, se accolto, renderebbe la legge inoperante.

Ma anche prescindendo da questa ragione, che può essere marginale, l'accoglimento dell'emendamento De Martino è reso, a mio avviso, del tutto impossibile da un'altra constatazione: dalla constatazione, cioè, della materiale impossibilità in cui, in non pochi comuni, ci si troverebbe di formare il seggio elettorale, se questa norma dovesse trovare applicazione. Infatti, non è detto che in tutti i comuni d'Italia ci siano i rappresentanti di quella certa corrente politica che è favorevole all'abrogazione: nei comuni di Roma, di Napoli o di Milano troveremo facilmente i favorevoli e i contrari, ma, se prendiamo in considerazione il paesino o il piccolo comune delle nostre zone alpine o della Sicilia, sarà frequentissimo il caso in cui in quel comune non vi sia nessuno che appartenga ad una corrente politica che si sia dichiarata favorevole al *referendum*.

Queste ragioni di ordine pratico, che mi sembrano difficilmente sormontabili, inducono la Commissione ad esprimere parere contrario all'emendamento De Martino-Cerabona.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Aderisco agli argomenti e alle conclusioni della Commissione.

TURCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. L'emendamento De Martino-Cerabona parte dalla giusta preoccupazione di giungere alla costituzione di uffici elettorali che diano la garanzia che le operazioni di scrutinio si svolgano in modo regolare; e, per avere questa garanzia, si chiede che nell'ufficio elettorale vi siano dei rappresentanti delle correnti che hanno promosso il *referendum*.

Dice il relatore che nulla esclude che in alcuni comuni questa possibilità non si verifichi, e allora la norma diverrebbe inoperante.

Credo però, che si possa superare questa difficoltà modificando il testo e sostituendone la dizione in questo senso: anziché « tra le correnti politiche favorevoli all'abrogazione », dire « tra i firmatari la richiesta di *referendum* ».

Nel caso che in un comune la richiesta di *referendum* non abbia dei sottoscrittori, dei firmatari, è allora il consiglio comunale che procede alla costituzione dell'ufficio come crede. Ma, là dove vi siano dei firmatari,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

cioè richiedenti l'abrogazione, mi pare che non si possa precludere ad essi la partecipazione all'ufficio elettorale. Propongo quindi che, per soddisfare la giusta e legittima esigenza dell'emendamento De Martino-Cerabona e per evitare lo scoglio prospettato dal relatore, si sostituiscano alle parole « correnti politiche » le parole « firmatari la richiesta di abrogazione ».

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, accetta l'emendamento Turchi al suo emendamento ?

DE MARTINO FRANCESCO. Lo accetto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, Relatore. La Commissione non ritiene di poter accettare neppure l'emendamento Turchi, in quanto nella prima parte dell'articolo 14, che già abbiamo votato, abbiamo fatto riferimento (e la Camera ha approvato) alle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Ora, per quello che si riferisce alla scelta degli scrutatori, questo testo unico delta delle disposizioni, e non sembra alla Commissione che possano utilmente inserirsi, nel quadro di queste norme, criteri per effetto dei quali due degli scrutatori dovrebbero essere scelti tra coloro che hanno richiesto il *referendum*. Questo perché, come ho accennato, la situazione non sarebbe suscettibile di un trattamento uniforme in tutti i comuni; in taluni comuni questi firmatari vi sarebbero, in altri no. In secondo luogo perché nascerebbero, evidentemente, delle difficoltà per l'ipotesi in cui i firmatari della richiesta di *referendum* fossero persone che non avessero quei requisiti che il testo unico delle leggi elettorali e politiche richiede per le funzioni di scrutatore. (*Interruzione del deputato De Martino Francesco*). E allora io ritengo che, se per dei comizi elettorali, di carattere indubbiamente assai più importante di quello che non siano le consultazioni per un *referendum*, il legislatore si è accontentato di quelle cautele e norme che sono stabilite nella legge per le operazioni elettorali politiche, non v'è motivo di modificare queste norme e introdurre diverse disposizioni in relazione alle consultazioni elettorali in sede di *referendum*.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo si rimette alla Camera.

LUCIFREDI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, Relatore. Ho potuto avere (non l'avevo sottomano poc'anzi) la norma

del testo unico della legge elettorale politica, che disciplina questa materia.

Vorrei sottolineare ai colleghi che gli scrutatori devono essere scelti « fra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori ». Questa è la formulazione, e naturalmente implica che vi sia una valutazione discrezionale da parte dell'autorità amministrativa, che procede alla scelta degli scrutatori, in merito all'idoneità o non idoneità.

A me sembra che non si possa innestare su un criterio di questo genere un criterio come quello che propone l'onorevole Turchi, perché in questo caso, al giudizio sulla idoneità verrebbe ad essere sovrapposto un giudizio sulla qualità o non qualità di firmatario della richiesta per l'abrogazione della legge, su cui è chiesto il *referendum*. Mi sembra che vi sia incompatibilità fra queste due norme.

INVERNIZZI GAETANO. Si può aggiungere che deve trattarsi di firmatari idonei.

DE MARTINO FRANCESCO. Allora (*Indica il centro*) volete fare i seggi tutti di un colore ! La cosa è così evidente che non occorre dimostrarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo De Martino, con le modificazioni Turchi, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« In ogni caso due degli scrutatori dovranno essere scelti fra i firmatari della richiesta di *referendum*. Contro la deliberazione è ammesso reclamo, nei tre giorni dalla data di essa, alla sezione per il *referendum* della corte d'appello di cui all'articolo 6, che provvede con decreto definitivo ».

(*Non è approvato*).

Agli articoli da 15 a 19 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 15.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i 15 giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 17, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di Cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 18, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Martino Francesco e Cerabona hanno proposto di sopprimere le parole:

« Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione ».

L'onorevole De Martino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARTINO FRANCESCO. A mio parere, il potere che il testo della Commissione attribuisce al Presidente della Repubblica è contrario alla Costituzione. Pertanto questo emendamento mira ad armonizzare con le norme costituzionali il testo dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile, perché tardivamente presentato, il seguente emendamento sostitutivo, rispetto al testo della Commissione, proposto dagli onorevoli La Rocca, Turchi, Paolucci, Pelosi, Zagari, Beltrame, Dal Pozzo, Bettiol Francesco, Clocchiatti, Matteucci, Amiconi e Marabini:

« Il Presidente della Repubblica può nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione ».

Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento De Martino Francesco ?

LUCIFREDI, *Relatore*. Purtroppo, anche in questo caso, l'avviso della Commissione deve essere contrario.

Credo di poter essere sintetico nell'esposizione dei motivi, in quanto, avendo l'onorevole De Martino Francesco già trattato ampiamente questo punto nel suo intervento in sede di discussione generale, ho avuto occasione di rispondergli, in sede di relazione, prima dell'intervento dell'onorevole ministro.

Vorrei sottolineare agli onorevoli colleghi che l'emendamento De Martino Francesco non si giustifica con quelle ragioni di incostituzionalità del testo della Commissione che egli oppone, e ciò perché non vi è alcuna viola-

zione del principio relativo alla norma della Costituzione (articolo 75) nel quale si parla della potestà del popolo di chiedere il *referendum* abrogativo, né sussiste la violazione — di cui tante volte da parte dell'onorevole De Martino si è parlato — dell'articolo 73 della Costituzione, riguardante il potere di promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.

Non vi è la prima di queste violazioni, perché — ripeto ancora quanto già ebbi a dire in sede di relazione — durante l'Assemblea Costituente, quando questo problema fu affrontato in modo particolare da parte dell'onorevole Condorelli, il quale fece presente tutti i gravissimi inconvenienti che si sarebbero potuti verificare per l'immediata abrogazione di una legge senza che una nuova disciplina legislativa venisse a sostituirsi a quella che era abrogata, da parte dell'onorevole Ruini e da parte dell'Assemblea si rispose che quelle preoccupazioni non avevano ragion d'essere, perché in quel settore avrebbe provveduto ad eliminare ogni possibile inconveniente precisamente la legge che noi oggi stiamo per votare.

Di conseguenza, evidentemente nulla si fa oggi che non sia nella lettera e nello spirito della Costituzione, la quale è pienamente e completamente rispettata. Ma è anche pienamente e completamente rispettata la norma dell'articolo 73, la quale si riferisce ad una ipotesi diversa, cioè al procedimento di formazione della legge in senso formale, cioè di quell'atto del potere legislativo che nasce dalla volontà delle due Camere.

Esclusivamente per questa norma ha valore il precetto costituzionale secondo il quale il termine della promulgazione è di un mese dalla data di approvazione della legge.

Vorrei poi sottolineare agli onorevoli colleghi che c'è una differenza sostanziale fra le due ipotesi, perché quando le Camere discutono ed approvano un disegno di legge, fra i problemi che prendono in considerazione v'è quello del momento dell'entrata in vigore della legge, ed è nella discrezione del Parlamento valutare se sia il caso di lasciar corso al termine di *vacatio legis* normale, oppure se sia il caso di ridurlo o allungarlo, secondo le necessità politiche inerenti all'applicazione della legge di cui si tratta; ed è pure nella discrezionalità del legislatore stabilire le norme transitorie che eventualmente regolino il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina di quella certa materia. Una valutazione del genere è impossibile quando siamo di fronte ad un *referendum* abrogativo, perché quando

c'è il referendum abrogativo il popolo non può dire altro che questo: voglio che quella legge sia abrogata, oppure voglio che quella legge rimanga in vigore. Il popolo non può dire altro, non può esprimere alcun giudizio di opportunità circa il momento dell'entrata in vigore, immediato o differito, e neppure può pronunciarsi in alcun modo sulla necessità o meno di norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Ora, sarebbe un atto di incoscienza — mi perdoni l'onorevole De Martino — quello che il Parlamento farebbe se non si preoccupasse dei possibili pericoli nascenti da questo stato di cose; se questo il Parlamento facesse, renderebbe assolutamente indispensabile, in non poche situazioni, provvedere a riparare le conseguenze dell'iniquità di una abrogazione immediata con l'emana-zione da parte del Governo di un decreto-legge in forza di decretazione di urgenza: il che non sembra augurabile.

Pertanto, è legittimo che, quando una situazione del genere si presenti, il Presidente della Repubblica abbia il dovere di determinare, entro quel margine di tempo che la proposta della Commissione stabilisce, quale deve essere il momento in cui la legge entri in vigore, di maniera che nel frattempo da parte del Parlamento, nelle forme dovute, abbiano ad emanarsi le norme transitorie che abbiano a colmare la lacuna che si potrebbe verificare.

Di conseguenza ritengo che la preoccupazione del collega onorevole De Martino possa essere con tranquillità d'animo superata, e a superarla anche nel suo animo penso debba influire lo stesso emendamento che poco fa è stato proposto dall'onorevole La Rocca e dagli altri colleghi del suo gruppo, i quali riconoscono il principio, ma affermano solamente essere opportuno ai sessanta giorni sostituire un termine di trenta giorni. Una volta che il principio è ammesso, non è più un problema giuridico, ma è un problema politico quello di determinare se il termine debba essere di trenta o di sessanta giorni.

Io ho sentito, in privato, molti colleghi, particolarmente fra coloro che sono esperti nella tecnica legislativa, i quali mi hanno fatto rilevare che il termine di sessanta giorni è insufficiente, e mi avevano preannunciato la loro intenzione di presentare un emendamento per portare a tre o quattro mesi questo termine.

Io ho pregato i colleghi di desistere da questo proposito, ritenendo che oltre il termine di due mesi fosse opportuno non andare, proprio per un rispetto della volontà popolare. Ma si negherebbe lo scopo stesso del Parla-

mento, il quale deve dare meditatamente ad ogni materia adeguata disciplina legislativa, escludendo che anche questo termine di sessanta giorni possa essere ammesso e volendo restringere in tempi più limitati questa possibilità.

Insisto, quindi, per il mantenimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Nel corso del breve intervento che, a nome del Governo, ho fatto durante la discussione generale di questa proposta di legge, ho spiegato le ragioni di opportunità, anzi, di necessità, le quali giustificavano l'apposizione di un termine come *vacatio* per la entrata in vigore del decreto che recepisce il responso della volontà popolare manifestata attraverso il *referendum*. Quindi, ritengo che questa *vacatio legis* sia indispensabile.

Noi abbiamo già, nel sistema ordinario, l'istituto della *vacatio legis*: lo abbiamo anche, in modo particolare, nell'articolo 77 della Costituzione, per provvedere ai casi in cui non venga convertito in legge un decreto-legge, a fondamento del quale si siano costituiti dei rapporti giuridici.

Ora, è necessario qui porre un termine durante il quale il Parlamento possa affrontare il problema della risoluzione di certe situazioni, della regolamentazione di certe situazioni giuridiche che resterebbero prive di ogni disciplina. Questo problema mi sembra così evidente che si impone non solo al senso giuridico, ma anche al senso logico ed anzi, direi, a quel buon senso che poi è il senso comune.

Si tratta allora di domandarci: è esatto quello che è stato affermato, che cioè la disposizione contenuta nell'articolo 20 della proposta di legge contenga una norma incostituzionale?

Suppongo che l'onorevole De Martino vorrebbe ravvisare una contraddizione fra questo articolo 20 e l'articolo 73 della Costituzione; però mi pare che le osservazioni fatte dal relatore onorevole Lucifredi siano convincenti: l'articolo 73 si riferisce proprio alle leggi formali, quindi non vedo quella contraddizione fra l'articolo 20 della proposta di legge ed il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione, secondo il quale le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Questa è, senza dubbio, una disposizione che si riferisce alle leggi emanate dal Parlamento, alle leggi cioè vere e proprie, alle leggi for-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

mali, con le quali non va confusa la risposta data dal popolo, con efficacia legislativa, attraverso l'istituto del *referendum*.

Per queste ragioni, ritengo che non si possa accogliere l'emendamento De Martino.

LA ROCCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Noi non siamo d'accordo sulla tesi della Commissione e del Governo.

In sostanza, qui si tratta di decidere una questione di principio. Che cosa è il *referendum*, praticamente? È la volontà popolare che si manifesta direttamente intorno ad una determinata questione di interesse nazionale. Noi non possiamo assolutamente consentire che questa volontà popolare, una volta conosciuta, sia attuata dopo un così lungo periodo di tempo.

Tanto nella relazione ministeriale quanto nelle dichiarazioni fatte oggi dal rappresentante del Governo è stato sottolineato che la *vacatio* deve consentire al Parlamento di dare una nuova disciplina alla materia per la quale la norma di legge è stata approvata e di regolare transitoriamente i rapporti giuridici dalla norma stessa posti in essere, al fine di assicurare la continuità della regolamentazione legislativa.

Io ebbi già occasione di rispondere a tal proposito in sede di discussione generale. Il *referendum* non sorge improvvisamente, non scoppia come il fulmine: il *referendum* è chiesto da 500.000 elettori; poi viene fissato il giorno del *referendum*, cioè vi è un certo lasso di tempo entro il quale il Parlamento — se veramente è sensibile e si rende conto degli umori popolari — ha modo di riesaminare le norme giuridiche sulle quali v'è da supporre che il paese non sia d'accordo. Cosicché, questo turbamento giuridico, praticamente, può non manifestarsi, se il Parlamento risponde realmente alla sua missione. Se il Parlamento, invece, è sordo, cioè insiste, su una determinata questione di interesse nazionale, nel rimanere in contrasto con la volontà del paese, la quale ad un certo momento si manifesta attraverso il *referendum*, allora è il Parlamento che, con la sua ostinatezza, ha turbato l'ordine giuridico.

Come ho rilevato nel mio intervento in sede di discussione generale, noi comprendiamo l'opportunità di un termine, per la regolamentazione dei rapporti posti in essere delle norme giuridiche abrogate; ma non ammettiamo che questo termine possa essere superiore a quello stabilito dall'articolo 73 della Costituzione per la promulgazione delle

leggi approvate dal Parlamento. Una manifestazione diretta della volontà popolare è su di uno scalino più elevato, sul piano costituzionale, di una manifestazione indiretta della stessa volontà, quale si ha con il voto delle Camere! E pertanto prevedere un termine maggiore per dare corso alla diretta volontà del popolo equivale ad ingiuria fatta alla sovranità popolare!

Dunque, se si vuole conservare questo criterio della *vacatio* per consentire il passaggio dalla disciplina giuridica abrogata a quella nuova, dobbiamo ridurre il termine per lo meno a trenta giorni, cioè al termine stabilito dall'articolo 73 della Costituzione per la promulgazione delle leggi.

Noi insistiamo su questo punto di vista, e non possiamo quindi aderire — soprattutto per una questione di principio, che concerne il concetto della sovranità popolare — all'articolo 20 nella formulazione elaborata dalla maggioranza della Commissione ed oggi sostenuta dal relatore e dal Governo. Voteremo pertanto, dal momento che non può essere posto in votazione il nostro emendamento sostitutivo, a favore di quello soppressivo presentato dagli onorevoli Francesco De Martino e Cerabona.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 20:

«L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quella della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte, della quale gli onorevoli Francesco De Martino e Cerabona propongono la soppressione:

«Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione».

(È approvata).

Agli articoli dal 21 al 25 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 21.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere e in ogni caso non prima di due anni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

« La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di Cassazione, nella composizione di cui all'articolo 18, se l'abrogazione intervenga successivamente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il

titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

« Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Relatore*. In relazione sia a questo articolo, sia al successivo articolo 31, la Commissione si è resa conto che ragioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

di opportunità — per non far nascere, nel corso dell'esame di questo disegno di legge, discussioni e polemiche che già impedirono l'approvazione di un disegno di legge presentato dal Governo sin dal lontano 1948, in merito alla formula di promulgazione delle leggi — suggeriscono di stralciare dal testo di questa legge quanto in essa si dice relativamente alla formula di promulgazione. Vi è necessità di una legge apposita, che dovrà essere a suo tempo discussa: in quella sede si disciplineranno tutte le formule necessarie per la promulgazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali, nelle varie ipotesi.

Chiedo perciò, a nome della Commissione, che venga soppresso il secondo comma dell'articolo 26 e dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*.

Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 testé letto, senza il secondo comma, che si intende soppresso.

(È approvato).

Agli articoli da 27 a 35 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 27.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 26.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138 comma secondo della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti di appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 5 e dell'articolo 11. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 26.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'arti-

colo 10, ultimo comma, o dell'articolo 11, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applica il precedente articolo 26 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione: (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri della Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o della ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare costituito presso la Corte di appello di Roma, attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali. Per questa ordinanza non si applica il disposto dell'articolo 12.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione: (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 16 con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra le parole « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31 nel nuovo testo della Commissione, testé annunciato.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimate dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni penali contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum* ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerabona e De Martino Francesco hanno proposto di inserire, tra il primo e il secondo comma, il seguente:

« Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

LUCIFREDI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo.

CERABONA. Allora rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 testé letto, con l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cerabona e De Martino Francesco.

(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle allegate al disegno di legge.

(Sono approvate) — (Vedi stampato n. 349-148-A).

Era rimasto accantonato l'articolo 3-bis, proposto dagli onorevoli Cerabona e Francesco De Martino, in attesa di raggiungere su di esso un accordo tra i proponenti gli emendamenti:

« Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta con atto dinanzi al notaio, o al cancelliere della pretura o al segretario comunale ».

La Commissione aveva presentato, in sostituzione, il seguente testo:

« Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta apponendo dinanzi a un notaio o al cancelliere della pretura il loro segno di croce sui fogli di cui all'articolo 1. In tal caso ogni foglio deve portare un unico segno di croce, ed il notaio o il cancelliere devono enunciare espressamente la ragione per cui non è possibile all'elettore firmare ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Relatore*. La Commissione insiste sul testo che ha ieri proposto, accogliendo nella sostanza quello che è l'emendamento Cerabona-De Martino. Dico accogliendo nella sostanza, perché la motivazione che essi diedero del loro emendamento, per il quale io ebbi già occasione di ringraziarli in quanto effettivamente colma una lacuna del disegno di legge, era precisamente la impossibilità del cittadino elettore, che fosse analfabeta, di avvalersi del diritto che l'articolo 75 della Costituzione gli consente. Il testo che a nome della Commissione ho avuto l'onore di proporre risolve questa situazione e permette ai cittadini analfabeti di esercitare questo loro diritto.

Per altro siamo tutti d'accordo (credo anche l'onorevole Cerabona e l'onorevole De Martino) nell'affermare che la raccolta delle firme per la richiesta di un *referendum* deve essere fatta con un minimo di garanzie, che diano piena fiducia nell'accertamento della veridicità delle firme stesse: nella determinazione di questo minimo di garanzie c'è tra noi divergenza di vedute.

L'unico punto di dissenso che esiste fra la tesi dell'onorevole Cerabona e quella della Commissione sta infatti in ciò: che la Commissione ritiene che, per la raccolta delle firme nei confronti di analfabeti, sia adottato quel minimo di garanzie che sono indispensabili al buon esercizio del diritto. Si richiede, secondo il testo della Commissione, che per ogni analfabeta, per ogni persona che non sia in grado di scrivere e si presenti, per avvalersi del suo diritto di iniziativa, al cancelliere della pretura o al notaio, questi redigano un singolo, apposito, separato atto. Non è questa una complicazione, perché si tratta di scrivere semplicemente tre righe da parte del cancelliere o da parte del notaio in calce al foglio della richiesta; né ciò comporta un eccessivo dispendio, poiché si tratta soltanto di usare qualche foglio di carta in più. Tuttavia questa è una garanzia che ci lascia tranquilli, evitando la possibilità che si verifichi una presentazione in massa di analfabeti, e che il cancelliere o il notaio, per la fretta, siano indotti a dichiararli tali tutti in blocco, con un unico atto. Questa ipotesi potrebbe anche non verificarsi; ma è bene che il legislatore se ne preoccupi, e cerchi di evitarla.

Ritengo che i colleghi proponenti dell'emendamento possano dare atto della buona volontà della Commissione nell'accogliere la loro giusta proposta, e vorrei pregarli che abbiano la compiacenza di accettare il testo, che a nome della Commissione ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, ella insiste sul suo articolo aggiuntivo?

CERABONA. In verità, non per oppormi al pensiero dell'onorevole relatore, ma semplicemente per convincerlo che noi con il nostro emendamento vogliamo semplificare la legge, insistiamo sulla nostra tesi. L'onorevole relatore ha proposto che, invece di fare un solo atto per tutti coloro che essendo analfabeti devono essere riconosciuti dal notaio, o dal cancelliere della pretura o dal segretario del comune, se ne faccia uno per ogni singolo analfabeta. Ora, a noi sembra questa una cosa addirittura terrificante, perché moltiplica le difficoltà per accogliere le dichia-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

razioni. Si tratta di scrivere un gran numero di fogli, di timbrare una grande quantità di fogli. L'articolo 1 al terzo comma dice: « All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum ». Come si farà a sapere quanti sono gli analfabeti che vorranno dare la loro adesione? Potranno essere mille, diecimila: immaginate, dunque, quanti fogli bisogna preparare allo scopo.

Io penso che non vi sia nulla da temere sulla autenticazione, anche collettiva, da parte del notaio. Che il notaio dichiari che sono analfabete dieci persone anziché una, è la stessa cosa. Il notaio potrà falsificare un solo atto, e allora andrà in galera, così come incapperà nella rete della giustizia se falsificherà dieci atti.

Io non comprendo, quindi, perché bisogna moltiplicare le ragioni di maggior lavoro da parte dei cancellieri e da parte di coloro che presentano le schede. L'onorevole Lucifredi potrà assicurarsi pensando che il notaio ha una grave responsabilità e che avrà tutte le cure per non andare a finire in galera.

Mantengo quindi l'articolo aggiuntivo proposto.

LUCIFREDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Relatore*. Se non mi inganno signor Presidente, l'onorevole Cerabona ammetteva ieri che la sua formulazione non è sufficiente. La differenza, oggi, fra l'impostazione dell'onorevole Cerabona e la nostra è un'altra: l'onorevole Cerabona accetta la formula della Commissione, ma sostiene che su ogni foglio possono esservi fino a dieci firme.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona non ha presentato un emendamento al testo della Commissione.

CERABONA. Io insisto a che sia posto innanzi tutto in votazione il mio testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Lo pongo in votazione:

« Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta con atto dinanzi al notaio, o al cancelliere della pretura o al segretario comunale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il corrispondente testo della Commissione:

« Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta apponendo dinanzi a un notaio o al cancelliere della pretura il loro segno di croce

sui fogli di cui all'articolo 1. In tal caso ogni foglio deve portare un unico segno di croce, ed il notaio o il cancelliere devono enunciare espressamente la ragione per cui non è possibile all'elettore firmare ».

(È approvato).

Resta ora da votare il titolo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Relatore*. Noi ci troviamo di fronte a due titoli: « Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo », che è quello del disegno di legge governativo; « Referendum popolare di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge », che è quello della proposta di legge dell'onorevole De Martino.

Mentre desidero rinnovare in quest'aula al collega onorevole De Martino l'approvamento della Commissione e della stessa maggioranza per l'opera di impulso che la sua proposta ha rappresentato ai fini della sollecita presa in considerazione della necessità di dare applicazione, in questo settore, alle norme della Costituzione, ritengo che come titolo debba preferirsi quello del disegno di legge governativo, in quanto è un titolo più lato, che si riferisce a tutta la materia; mentre la proposta De Martino si limitava all'esame di una parte soltanto della materia, cioè al referendum popolare di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge, escludendo quindi il referendum di convalida di leggi costituzionali e la iniziativa legislativa popolare. Quindi il titolo che dovrebbe essere adottato, a mio giudizio, è quello del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino Francesco, aderisce a questa richiesta?

DE MARTINO FRANCESCO. Essendo una questione puramente formale, non ho nessuna difficoltà. Però osservo semplicemente che sarebbe opportuno integrare il titolo del disegno di legge governativo, così: « Norme sul referendum popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge e sulla iniziativa legislativa del popolo ». Comunque non insisto su questo, perché mi pare, ripeto, che sia una questione puramente formale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

LUCIFREDI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà a trovare una formula di fusione, ma la formula non può essere questa, perché qui si disciplina anche il referendum costituzionale, mentre, col titolo proposto dall'onorevole De Martino, questo rimarrebbe escluso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il titolo quale è nel disegno di legge ministeriale: « Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

(Segue la votazione).

Avverto che le urne resteranno aperte, proseguendosi, nel frattempo, nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge dei deputati Matteucci ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694); e della proposta di legge del deputato Rocchetti: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni. (1794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Matteucci, Paolucci,

Lizzadri, Natoli, Smith, Azzi e Belloni: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani; e della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Rocchetti: Proroga degli sfratti dei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni.

Se la Camera lo consente, la discussione generale di queste proposte di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Matteucci. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mio compito di dire all'Assemblea, anche verbalmente, le ragioni che hanno spinto me ed altri colleghi a presentare la proposta di legge che oggi si trova di fronte alla Camera. È l'eterno problema, l'angoscioso problema della casa, problema che non è stato risolto e che, purtroppo, non è ancora sulla via della risoluzione. Esso, anzi, come è oggetto di discussione ora, così tornerà in quest'aula prima della fine dell'anno: è facile prevederlo anche da chi, come me, non è nè profeta nè figlio di profeta.

Evidentemente si tratta di un problema gravissimo che ha sempre occupato il partito socialista, di cui io faccio parte. Dare ai lavoratori una casa sicura, igienica ed a prezzo conveniente è stata sempre una delle preoccupazioni che ha assillato la mia corrente politica, conscia che uno dei modi per elevare il tono di vita del lavoratore è appunto quello di fornire loro di un alloggio rispondente ad un razionale modo di vivere. E per questo che, sin dall'altro dopo guerra, il partito socialista ha sempre fatto di questo problema uno dei principali punti del suo programma. Nel discorso che Filippo Turati ebbe a pronunciare in questa Camera il 20 maggio 1920, egli si occupò di questo problema sul quale, inoltre, presentò insieme con gli onorevoli Matteotti e Lollini, una proposta di legge che contiene dei suggerimenti validi anche oggi. Il motto del partito socialista nei riguardi di questo problema è sempre stato molto chiaro e deciso: « La casa per tutti alla portata di tutti ». Una nazione civile non può disconoscere questo problema e non può non cercare di risolverlo con ogni sforzo: un pane ed un tetto costituiscono le cose a cui ha diritto ogni nato da donna.

Acuitosi con la guerra, il problema della casa è ancora, si può dire, allo stato in cui si

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

trovava tre anni fa ed è molto significativo, che la legge 23 maggio 1950 si dimostri di difficile applicazione a nemmeno un anno dalla sua entrata in vigore, tanto che fin da ora si ravvisa la necessità di una sostanziale modificazione.

Quali sono le ragioni che ci hanno spinto a chiedere la sospensione di questa legge e a presentare la nostra nuova proposta di legge? Il collega Rocchetti, nella sua relazione, ci accusa nientemeno di menomare il prestigio del Parlamento col disfare una legge di così recente emanazione. Onorevole collega, noi riteniamo, al contrario, che sia da saggi legislatori riparare agli inopportuni provvedimenti adottati ed adeguare le leggi alle nuove esigenze della mutabile situazione. A nostro parere, è proprio nella misura in cui un Parlamento è capace di questa opera di rettifica, stimolata dalla propria sensibilità politica, che in misura corrispondente aumenta il suo prestigio e la sua autorità di fronte all'opinione pubblica.

Quali sono dunque i fatti nuovi che ci hanno consigliato di presentare la nostra proposta di legge?

Il primo è l'aumento degli sfratti. Ella, signor ministro, da quel posto che occupa, deve avere la sensazione che, specialmente in certe città, la situazione degli alloggi e il numero stragrande degli sfratti rendono ad un certo momento impossibile anche all'autorità di poterli eseguire.

Non citerò cifre che è anche difficile avere. Riconosco che qualcuna delle mie cifre relative agli sfratti può non rispondere perfettamente a verità perché abbiamo l'impossibilità di ottenere queste statistiche; ma i colleghi che parleranno dopo di me vi indicheranno la situazione difficile e angosciosa di certi centri come Roma, Milano e Napoli. Non voglio citare cifre specifiche per non annoiarvi. Del resto, sulla necessità di una proroga e sulla necessità di venire incontro agli sfrattati mi pare che qui dentro siamo d'accordo: d'accordo noi, d'accordo la maggioranza, d'accordo il Governo. Non siamo d'accordo sui limiti della proroga e sui luoghi e sui modi in cui essa deve essere applicata.

Comunque, prima di andare avanti nella mia documentazione, desidero stabilire questo dato di fatto: qualunque sia la sorte che a questa legge la Camera riserverà, è certo e rimane stabilito che l'averne noi sollevato questo problema ha fatto sì che il Governo se ne interessasse in ben due consigli dei ministri, ha fatto sì che la stessa proposta Rocchetti sia venuta (sia pure per limitare la nostra) a cer-

car di risolvere questo angoscioso problema. Da questo punto di vista, quindi, potremmo essere già soddisfatti, in quanto un certo risultato concreto la nostra proposta l'ha già ottenuto.

D'altronde, quali sono le vere ragioni che ci hanno indotto a formulare questa proposta di legge? Gli è che erano venuti a mancare i presupposti sui quali si basava la legge 23 maggio 1950.

Anche allora dicemmo: badate che, per applicare questa legge, bisogna che essa sia poggiata su un numero tale di costruzioni che consenta una elasticità nell'intercambio degli appartamenti per cui possa verificarsi questo intercambio stesso.

Quindi, un programma di costruzioni edilizie, così come si è fatto in Inghilterra. Ma non venitemi a dire, come ebbe a dirmi l'onorevole Tonengo, che l'Inghilterra è più ricca di noi. L'Inghilterra ha preparato un programma e l'ha applicato, ma il suo programma investiva l'intera sua economia: ha stabilito una disciplina degli investimenti e ha fissato: tanto per l'edilizia, tanto per gli altri investimenti; in Italia questo non si è mai fatto, poiché si è andati avanti alla giornata!

Ora, se non avete stabilito e applicato questo programma di costruzioni, oggi vi trovate nella condizione di non poter eseguire gli sfratti, poiché è ovvio che, non avendo un congruo numero di alloggi che consentano una elasticità di interscambio, non potete fare gli sfratti perché non potete mettere la gente in mezzo alla strada (per quanto, vi ci siate provati, perché a Roma un paio di famiglie le avete messe sotto le grotte del Campidoglio).

Qual'era, nel 1947-48, il programma che il ministro dei lavori pubblici aveva promesso a questa Camera? Le vostre promesse, purtroppo, sono come la neve al sole: si liquefanno. Si era tutti d'accordo che, per poter ripristinare l'indice di affollamento al 1931 (e badate che era uno degli indici di affollamento più alti d'Europa) bisognava tener conto dell'incremento naturale della popolazione, dei danni di guerra, delle costruzioni che non si son fatte per tutta la durata della guerra e del declino delle costruzioni edilizie nel decennio 1931-41. E questo è un dato di fatto incontrovertibile: tutte le volte che si affaccia una minaccia di guerra la prima a risentirne è proprio l'edilizia.

Il decennio 1931-41 segna un declino delle costruzioni edilizie fino ad arrivare, nel 1941, a zero. È un fenomeno che si ripete costantemente. Come compaiono sulla scena del mon-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

do i programmi di riarmo, essi sospendono immediatamente le costruzioni edilizie. E questo è avvenuto anche attualmente in Inghilterra e in America. Solo che quei paesi hanno già risolto all'ottanta, novanta per cento il loro problema di costruzione. Ma voi sapete che già in Inghilterra e in America i programmi di riarmo hanno completamente sbarrato le costruzioni edilizie.

Qual'era il numero dei vani che si doveva costruire in Italia in un decennio? Non dico i venti milioni di vani richiesti dagli urbanistici; due milioni di vani all'anno non è possibile costruirli in Italia, perché non vi è possibilità cantieristica e neanche possibilità di investimento tale da portar via dal reddito non consumato del popolo italiano una simile massa di investimenti. Dunque, non venti milioni di vani e nemmeno d'eci milioni. Io mi ero fermato a otto milioni di vani, vale a dire ottocento mila vani all'anno. Riconoscevo che questo era uno sforzo sia per la potenzialità cantieristica, sia per la massa dei lavoratori qualificati e sia per lo sforzo finanziario. Era uno sforzo poderoso e alla fine mi ero arreso ai programmi del nostro ministro dei lavori pubblici: cinquecento mila vani all'anno; ci si disse: li garantiamo; li finanziamo con la edilizia sovvenzionata e con l'edilizia privata. Che cosa è successo? L'edilizia sovvenzionata non ha funzionato o per lo meno ha funzionato male. L'edilizia sovvenzionata si basa su due leggi: la legge dell'incremento edilizio (la cosiddetta legge Tupini) e il piano Fanfani-case.

La legge sull'incremento edilizio ha funzionato sì e no per il cinquanta per cento dei contributi erogati dal Ministero dei lavori pubblici. Perché? Questa volta non si può onestamente incolpare la burocrazia. La burocrazia quando è stata messa di fronte alla legge e agli stanziamenti, ha erogato i contributi stabiliti dalla legge Tupini: quaranta miliardi nella prima *tranche*, e sessanta miliardi nella seconda *tranche*. Cosa è successo? Anche qui non abbiamo le statistiche, ma dalla viva voce dei costruttori, dei cooperatori e degli istituti di case popolari sappiamo quello che è accaduto. E non venite a dirci che portiamo la scienza del poi. Nell'applicazione di queste leggi è accaduto esattamente quello che avevamo previsto. Noi abbiamo approvato quella legge e non abbiamo fatto, come dite voi, della demagogia e della opposizione per opposizione; se v'è uno che a quella legge ha dato una collaborazione estrema e la migliore, nei limiti delle sue modeste possibilità, costui sono stato io.

Ma fin da allora facevo notare che questo lavoro sarebbe stato inutile e non produttore se accanto a quella legge a pagamenti differiti non si fosse addivenuto da parte del Ministero del tesoro a costituire un consorzio di istituti abilitati ad esercitare il credito edilizio, che prendessero a fermo i contributi che lo Stato erogava in modo che nel momento stesso in cui il ministro dei lavori pubblici comunicava alla cooperativa edilizia o all'istituto case popolari l'avvenuta concessione del contributo statale, fosse stato messo nelle condizioni di indicare l'istituto mutuante che si era impegnato a concedere il mutuo. Non si è voluto fare. E noi assistiamo oggi al fatto che delle cooperative edilizie e degli istituti delle case popolari brandiscono come un trofeo di vittoria la lettera del ministro dei lavori pubblici concedente il mutuo, e fanno l'anticamera in tutti gli istituti di credito edilizio, non riuscendo ad ottenere il mutuo, per poter iniziare le costruzioni.

Questo succede a causa della vostra politica degli investimenti, che è sbagliata da cima a fondo. È sbagliata, perché vi ha portato ad una situazione di tesoreria che è quella che è. Chi si interessa di queste cose sa che nel luglio scorso la tesoreria si è trovata nella necessità di dover erogare al Ministero dei trasporti venticinque o trenta miliardi per far fronte a delle fatture da tempo in sospeso. Dove sono stati presi questi miliardi? L'onorevole Pella ha scritto una lettera al direttore della Cassa depositi e prestiti perché passasse i venticinque miliardi al Ministero dei trasporti. Con ciò è avvenuto che tutto il piano di finanziamento delle cooperative edilizie per il 1950 è saltato per aria. Questa è una delle ragioni perché la legge sull'edilizia sovvenzionata non ha funzionato che a metà.

Circa il piano Fanfani-case, io l'ho sempre combattuto perché non ritenevo, e non ritengo ancora oggi, onesto, che siano i lavoratori a pagarsi la propria casa, anche perché sono tutti a pagare e pochi di essi possono beneficiare del piano.

Un'altra ragione fondamentale aveva spinto tutti noi a non approvare questo piano: il pericolo di creare un nuovo istituto che si burocratizzasse, e in tal modo finisse per far naufragare le proprie stesse finalità. In Italia era quasi sempre avvenuto così. Però, devo dare atto all'onorevole Fanfani che egli è riuscito a porre in esecuzione il suo piano, senza burocratizzare eccessivamente quel ramo di costruzioni.

È un ramo che ha funzionato sia pure entro limiti insufficienti. È l'unico ramo nel

quale si sta costruendo, forse perché i fondi non passano per la tesoreria.

Questo per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata.

A proposito dell'iniziativa privata, vorrei polemizzare con gli amici giornalisti, specialmente con un giornale economico di Milano *24 Ore*, il quale ci ha scaraventato addosso dei vituperi, chiamandoci scriteriati e demagoghi, e ricantandoci il vecchio ritornello che basta liberare la proprietà degli immobili da qualsiasi vincolo perché in Italia sia risolto il problema della casa. Ma abbiamo voglia di scherzare! Vediamo cosa ha fatto l'iniziativa privata. Prima di tutto debbo deplorare in una maniera decisa e precisa il disordine degli investimenti. L'iniziativa privata ha fatto questo: ha fatto il cinema teatro Manzoni, a Milano, con relativo club, spendendo 3-4 miliardi, allo scopo soltanto di permettere alle cento signore della plutocrazia milanese, ogni mese o ogni quindici giorni, di sfoggiare le tolette di mezza sera, perché quelle di tutta sera le sfoggiano alla Scala, mentre alla periferia di Milano ci sono delle famiglie di lavoratori che stanno in quindici persone in una sola stanza.

Questo ha fatto l'iniziativa privata e l'ha ripetuto qui a Roma col Fiamma, col Fiammetta e con l'*Open Club*. Questo ha fatto l'iniziativa privata con gli appartamenti dei Parioli di 20-30-40 milioni, mentre Lizzadri vi dirà come dormono i lavoratori di Roma, che si ricoverano perfino nelle grotte e nelle tombe!

Questa è l'iniziativa privata!

Ma, a parte queste che sono le sfasature e le storture più evidenti, l'iniziativa privata, anche quella a carattere economico, non può oggi, per i costi di produzione, mettere a disposizione degli italiani, del 95 per cento degli italiani, un'abitazione possibile con i redditi che i lavoratori hanno.

Ho qui un giornale non sospetto, *24 Ore*, che proprio l'altro ieri dava i prezzi per vano-anno a Milano.

Alla periferia (non vi leggo i prezzi del centro) si tratta di 60-80 mila lire vano-anno. Se voi fate il conto, vedete che un appartamento di 4-5 vani supera le 30 mila lire mensili di fitto. E chi può pagarle in Italia 30 mila lire di fitto mensili quando la media degli stipendi e dei salari si aggira sulle 20-25 mila lire?

A Roma, avviene lo stesso. Ai Parioli si pagano 70-100-150 mila lire al mese, ma se andate a Via Cave, vedete appartamenti economici di quattro vani, più i servizi, che

costano due milioni e mezzo. Calcolate su questa base il fitto mensile, e vedrete che esso non viene meno di 20-25 mila lire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

MATTEUCCI. L'iniziativa privata non può risolvere questo problema. È lo Stato che lo deve risolvere con una disciplina degli investimenti.

Non ci si è voluto sentire da quest'orecchio, ed allora che cosa è avvenuto?

Io, nella mia relazione ho citato dei dati che ho tratto da mie informazioni particolari, ma oggi sovviene a confortare quei dati e a peggiorarli il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili, l'ingegnere Francesco Salvi, fonte insospettabile ed insospettata. Ebbene, cosa ci dice?

Ci dice che nel 1947 sono stati costruiti 76 mila vani, nel 1948, 98 mila vani, nel 1949, 140 mila vani e 184 mila nell'anno testé decorso.

Si tratta, quindi, di cifre inferiori a quelle che avevo citato io. Siamo lontani dal mezzo milione di vani. Ecco la ragione per la quale oggi ci troviamo in questa situazione, e questa situazione di tensione tenderà a peggiorare. Non illudetevi che il progettato sblocco dei fitti per il 1951-52 risolva il problema, specialmente se continuerà la congiuntura al rialzo, sotto la pressione dei programmi di riarmo.

Noi abbiamo avuto un declino, per le ragioni che ho detto prima, delle costruzioni edilizie, ma le prospettive per il futuro sono peggiori, e sono peggiori per il continuo aumento dei costi dei materiali edilizi, e per la conseguente rarefazione di questi.

Vorrei legervi, senza per questo volervi annoiare, un brano della relazione di questo ingegner Salvi, il quale ammette che per il 1951 occorrerebbe arrivare a costruire questi famosi 500.000 vani, ma poi avanza le sue brave riserve, e dice: «Le prospettive della suddetta attività ricostruttiva sono necessariamente fondate sul presupposto che oltre alla disponibilità di adeguate maestranze (cosa sicura, questa, che di muratori e di manovali disoccupati ne abbiamo in abbondanza!), si possa contare sulla continuità dell'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti all'edilizia, a prezzi di libera concorrenza tali da non incidere dannosamente sull'economia delle costruzioni. La odierna situazione internazionale autorizza, in proposito, dubbi e difficoltà riguardo ta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

luni materiali di fondamentale importanza come, ad esempio, i siderurgici, sul cui mercato si sono già verificati dei perturbamenti ».

L'ingegner Salvi è maestro nel dire le cose fra il lusco e il brusco, nel camminare sul *tapis de velour*. Egli dice di aver il dubbio, sia pure fondato, che questo si realizzerà: non è un dubbio, ma è una certezza, e voi lo sapete! Voi sapete che già siete in difficoltà in ordine all'approvvigionamento di carbone: l'Inghilterra non ve ne dà più un quintale; la Polonia nemmeno; è l'America che ancora ve ne dà, sia pure con l'aumento dei costi di trasporto. Ma state sicuri, che anche l'America ve lo razionerà, e già si pratica la borsa nera. E poi non ve ne darà più niente, vi cancellerà - se già non ve le ha cancellate - le forniture di ferro e di cemento, per i programmi di ricostruzione edilizia, perché questo è fatale. È fatale che i programmi di riarmo facciano cessare le costruzioni edilizie. E l'America, se vorrà proseguire nei suoi sforzi di riarmo, non vi darà più il carbone per fare il ferro ed il cemento necessari per le costruzioni edilizie.

Quindi, le prospettive sono peggiori di quella che sia la situazione attuale.

Ecco la ragione, onorevoli colleghi, del primo articolo della mia proposta di legge.

Dicono i miei ed i nostri contraddittori (e mi riferisco specialmente al giornale *24 Ore*): voi siete dei demagoghi. Credete veramente che col sospendere gli sfratti risolverete la situazione? No.

Noi siamo, fino a prova contraria, persone serie, molto serie, e non siamo dei demagoghi: siamo della gente che vive vicino al popolo, che sente i suoi dolori, che vive i suoi problemi e cerca di venire incontro a situazioni angosciose.

Noi avevamo, quando formulavamo questa proposta di legge, la piena coscienza che essa non avrebbe risolto il problema; essa doveva essere un espediente per cercare di riparare a certe conseguenze nefaste di una vostra politica, che noi abbiamo sempre deprecato e che fin da 3 anni fa sapevamo dove vi avrebbe portato.

Noi non abbiamo la bacchetta magica per proporvi una legge che possa far sorgere dal nulla le costruzioni che non si sono fatte. Ma, di fronte a tante famiglie che vedono pendere sul proprio capo come una spada di Damocle lo sfratto, senza avere la possibilità di un ricovero, diciamo: fermiamo, vediamo di prorogare ed intanto studiamo quel che si può fare. E si può fare molto - tutti i problemi si legano - attuando una politica pro-

duttivistica, non una politica di investimenti in spese improduttive, consumando male quel poco risparmio sudato dal popolo italiano.

Naturalmente, se non cambiate questa vostra politica, voi aggraverete tutti i problemi, questo, quello dei fiumi, quello delle strade. Fra quattro o cinque anni sulle nostre strade non si potrà più transitare; su certe strade si è già arrivati ad una densità di 640-650 macchine per ora-chilometro. E voi non pensate ad allargare o a raddoppiare queste strade.

Voi non risolverete nessuno di questi problemi (*Commenti al centro e a destra*).

LOMBARDI RICCARDO. Farete le autostrade strategiche.

MATTEUCCI. I problemi si legano. Gli uomini contano, ma più di tutto conta la politica che si fa. Quando si spende per una parte, non si può spendere per l'altra.

Ve ne accorgete! Saranno le cose stesse che vi daranno delle lezioni.

Dunque, ecco la ragione fondamentale: la mancanza di un intercambio, cioè la mancanza di un congruo numero di appartamenti che diano la possibilità dell'intercambio, cioè la possibilità del trasferimento, dopo lo sfratto, dell'inquilino da un alloggio all'altro.

L'articolo 1 della nostra proposta di legge proroga le locazioni per un anno, per dare a decine di migliaia di famiglie, su cui pesa l'incubo dello sfratto, la tranquillità almeno per un anno; e poi si vedrà cosa fare.

L'articolo 2, soprattutto, ha incontrato opposizioni. Cosa curiosa: mentre ha trovato sulla stampa le opposizioni più massicce e mentre il Governo lo ha tassativamente rigettato, la Commissione lo ha approvato integralmente a scrutinio segreto. È vero che poi ci sono stati i « Maddaleni pentiti », i quali sono ritornati sopra la primitiva decisione come « quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta »! (*Commenti*). Non è un delitto, credo, citare Dante; anche in questa sede.

PRESIDENTE. Sarebbe quasi un delitto non conoscerlo.

MATTEUCCI. Qual'è la ragione di questo articolo 2 della proposta di legge? È nel cambiamento della situazione. I programmi di riarmo hanno invertito la congiuntura. Ad un processo deflazionistico non è più nemmeno il caso di pensare e credo che nemmeno il ministro del tesoro vi pensi più, ormai. Infatti una deflazione è impossibile nei paesi marshallizzati, che sono sotto l'influenza dell'economia americana, la quale è permeata

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

da una spirale cronica di inflazione. Quindi non è assolutamente il caso di parlare di deflazione in una economia di questo tipo.

Tuttavia, eravamo in un periodo di flessione dei prezzi. Era venuto, pertanto, a stabilirsi un certo equilibrio. È avvenuto, però, che sotto la spinta dei programmi di riarmo la congiuntura è cambiata e nei prezzi all'ingrosso si è verificato un aumento di circa il 19 per cento. Le materie prime critiche nel nostro paese sono aumentate in proporzione ancora maggiore della media citata.

Se in Italia la spinta non è stata superiore a quella degli altri paesi, ciò è dovuto all'esistenza di scorte. Inoltre sembra che il Tesoro abbia attinto ad una parte delle sue riserve, quelle riserve che noi avevamo consigliato al Governo di non accumulare. Noi avevamo suggerito al ministro del tesoro di non comperare oro e di non tesaurizzare dollari, immettendoli invece nel ciclo degli investimenti produttivi ed impiegandoli soprattutto nel rinnovamento delle attrezzature. Oggi con quella stessa massa di valute che avete tesaurizzato non comprate neanche la metà di quello che potevate comperare un anno fa. Con questa gigantesca operazione finanziaria in sostanza il piano Marshall è stato recuperato per oltre la metà dai paesi anglosassoni. Comunque, di questo problema ci occuperemo in particolare quando discuteremo la politica economica e finanziaria del Governo.

Un dato, però, è certo: siamo di fronte ad una spinta, se non inflazionistica, almeno di ascesa dei prezzi, che all'ingrosso — come ho già detto — sono aumentati del 19 per cento. Se dobbiamo prestar fede alle statistiche fornite dalla camera di commercio di Milano, la capacità di acquisto della lira da allora ad oggi è diminuita del 12 per cento. Quindi, non vi è dubbio che siamo di fronte ad un rincaro della vita, rincaro che si accentuerà ancora. Non so fino a quando il cosiddetto dittatore Charles Wilson, che è sotto un fuoco di fila incrociato in America, potrà resistere nel mantenere il blocco dei prezzi e dei salari, anziché aumentare la spinta inflazionistica che è cronicamente insita in tutta l'economia americana.

Siamo di fronte ad un aumento della vita, questo è innegabile. Ora, posso essere d'accordo con l'onorevole Rocchetti che un blocco indiscriminato degli aumenti possa non essere necessario. Anzi, sarei disposto ad accettare un emendamento che discriminasse la concessione della proroga dell'aumento. Tuttavia, noi non possiamo ignorare questo problema e non

possiamo volontariamente aumentare il costo della vita quando la politica del Governo e segnatamente quella del ministro del tesoro è ferma nel mantenere inalterato il volume dei salari e degli stipendi. Anzi, vi è un tentativo di rarefarli, se non nella loro entità relativa, almeno nel loro tenore complessivo, allo scopo di diminuire i consumi. In questa maniera si vedono già le linee della politica governativa, la quale, di fronte alla spirale inflazionistica, tende a diminuire il volume complessivo dei salari e degli stipendi, magari attraverso continui licenziamenti, aumentando di conseguenza la disoccupazione. È questa una politica veramente grave, veramente inqualificabile! E allora, onorevoli colleghi, come è possibile venire incontro agli inquilini? L'unico modo è proprio questo, cioè dilazionare anche l'aumento che con la legge del 23 maggio 1950 andava in vigore con il 1° gennaio scorso.

Mi si obietta che ormai la legge è già entrata in vigore. Io non sono un avvocato, ma ritengo che se noi approvassimo la legge, e se questa venisse approvata fra quindici venti giorni dal Senato, il conguaglio si potrebbe sempre fare senza ledere alcun principio giuridico. È vero che qui noi siamo nella patria del diritto, questa benedetta patria del diritto che viene sempre invocata ogni qualvolta si vuole andare incontro alle classi più disagiate, ogni qualvolta si vuol dare una soluzione progressiva al problema sociale. È dall'età di dodici anni che io mi trovo nella politica, salvo la parentesi forzata del fascismo, e ogni qualvolta che con un provvedimento si cerca di alleviare lo stato di disagio delle classi più misere, viene quasi sempre fuori un professore di diritto o un avvocato, il quale adducendo questioni giuridiche più o meno fondate, impedisce che il provvedimento abbia la sua completa applicazione. Ad ogni modo, se noi deliberiamo, se la Camera ritiene logico e giusto questo provvedimento, io credo che si possa approvarlo in piena coscienza e che non violi alcuna norma di diritto, sia pure quella che riguarda la retroattività delle leggi. Quindi, riassumendo, l'articolo 1 prevede la concessione per un anno della proroga...

FUMAGALLI. Questo articolo non c'è...

MATTEUCCI. Non è detto che non se ne possa parlare se la Commissione non ha creduto di accettarlo.

ROCCHETTI, *Relatore*. È possibile farlo in sede di esame degli emendamenti.

MATTEUCCI. Tuttavia si potrebbe inserirlo come emendamento nella proposta di legge Rocchetti, la quale mi pare che accenni

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

anche alla proroga. Concludendo, un anno di proroga per gli sfratti in qualsiasi comune d'Italia; dilazione di un anno dell'aumento previsto dalla legge 23 maggio 1950, andato in vigore il 1° gennaio scorso.

Come ho detto, il Governo e la maggioranza non hanno approvato la dilazione dell'aumento dei canoni di affitto. Con la proposta di legge Rocchetti — sulla quale, per non prendere una seconda volta la parola, voglio brevemente soffermarmi — si viene a concedere invece una ulteriore proroga di sei mesi, ma con due limitazioni: una concernente le località dove dovrebbe essere applicata la legge, e cioè soltanto nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948; e l'altra relativa al modo di concessione della proroga, non più automatica, ma stabilita, di volta in volta, dal pretore.

In verità, non capisco la limitazione soltanto a quei comuni in cui la scarsità di alloggi sia superiore che negli altri. Tutti sanno che vi sono comuni più grandi dove le distruzioni della guerra sono state superiori, dove l'indice di affollamento (come nell'Italia meridionale) era già grave prima, ed è aumentato oggi, sia per le distruzioni apportate dalla guerra, sia per l'aumento demografico. Quindi, non capisco questa discriminazione. Se noi dobbiamo prendere un provvedimento, lo dobbiamo prendere per tutti i comuni. È possibile che anche in qualche paese, non contemplato nella lista dei comuni di cui alla legge 9 agosto 1948, vi siano dei casi pietosi, dei casi dolorosi, per i quali bisogna intervenire.

Poi, non capisco nel modo più assoluto il diniego, anche con la limitazione a quei comuni, della proroga automatica. L'onorevole ministro guardasigilli sa meglio di qualunque altro quale sia il lavoro immane che la nostra magistratura ha, e quale sia la pletera di lavoro arretrato. E voi volete sovraccaricare ancora di decine di migliaia di pratiche la nostra magistratura? Allora, volete che in Italia la giustizia non funzioni!

Non sono ferrato in questa questione, ma mi ricordo che, fin dall'altro dopoguerra, i miei amici dell'Alto Adige (che abitavano in quei territori passati all'Italia in seguito al trattato di pace), quando vennero a far parte del regno d'Italia, furono colpiti soprattutto dal ritardo con cui da noi si rendeva giustizia. Oggi, risolvere una causa in Italia è una specie di quadratura del circolo! E la colpa non è della magistratura, ma del grande lavoro che vi è, e dello scarso numero di magistrati e dei pochi mezzi a disposizione.

E, in queste condizioni, voi volete ancora sovraccaricare la magistratura! Decisamente, voi non volete far niente con la legge di proroga degli affitti.

Sono il meno adatto a fare della retorica, ma vorrei che voi vi rendeste conto dello stato d'animo di una famiglia che abbia avuto uno sfratto esecutivo e che non sappia dove andare per ricoverarsi. Questo è un problema umano. In fondo a tutti i nostri problemi, in fondo a tutte le nostre statistiche e alle nostre discussioni, non dobbiamo mai dimenticare che qui lavoriamo sulla pelle viva, lavoriamo sugli uomini, legiferiamo per gli uomini, e non dimentichiamo mai che le cose devono servire agli uomini, e non gli uomini alle cose. Questo spirito di umanità dobbiamo averlo sempre presente. Compenetratevi della situazione psicologica di uno sfrattato, con responsabilità di famiglia, al quale il pensiero assillante di trovare un altro tetto non lascia un minuto di tranquillità, che al mattino si alza per andare al lavoro; potete immaginare con quale favorevole disposizione di spirito: se è un burocrate, butterà per aria le sue carte e non farà niente; se sarà un operaio, lavorerà meno diligentemente, perché anche a lui naturalmente il suo stato d'animo non consentirà di dedicarsi interamente alla sua attività.

Sì, v'è la proroga: ma bisogna che la dia il pretore, ci vuole l'avvocato, e se quello scelto non si dimostra capace di ottenerla, ce ne vorrà un altro: sono spese, perdita di tempo, preoccupazioni. Perché questa è la condizione, se si vuol tentare di avere giustizia, il ministro guardasigilli lo sa. E allora, onorevoli colleghi, mettamoci una mano sulla coscienza: un piccolo passo lo avete fatto, fatene un altro, rendetevi conto — io non voglio ripetermi — che tra pochi mesi dovrete ritornare qui. Voi non potete sbloccare i fitti nel 1952. Vi troverete in condizione di dover affrontare di nuovo la questione, ed è bene che la affrontiamo prima e nella maggiore serenità possibile. Fate un altro passo, veniteci incontro, aumentate da sei mesi ad un anno questa proroga. Del resto, mi pare che nella prima stesura della proposta di legge Rocchetti vi era un anno. Poi è arrivato l'onorevole Lecciso, che deve avere sempre alte idee di progresso e di generosità...

LECCISO. Il concetto è il medesimo di quello dell'onorevole Rocchetti.

MATTEUCCI. Allora vuol dire che non ho compreso bene. Diamola, dunque, automaticamente questa proroga, diamo la tranquillità a tante famiglie, nell'interesse di tutti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

E poi studiamo veramente come risolvere questo problema nei limiti delle nostre possibilità. In realtà non v'è che un mezzo solo: sviluppare al massimo la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, curando d'altra parte che anche nell'edilizia sovvenzionata non avvengano sperperi ed abusi (ieri sera al consiglio comunale di Roma si è parlato di una cooperativa Igea che avrebbe adoperato un miliardo per fare delle ville di lusso!). Mi sono battuto in Commissione per cambiare il titolo della legge sulla edilizia economica, e vi ho fatto aggiungere « popolare ». Purtroppo l'aggettivo è rimasto sulla carta, e abbiamo visto, specialmente a Roma, abusi veramente inammissibili.

Cerchiamo di risolvere questo problema. I provvedimenti di emergenza che possiamo prendere oggi non bastano. Io e tutti i colleghi presentatori ne abbiamo chiara coscienza. Non si tratta che di espedienti per venire incontro alle conseguenze veramente nefaste di una politica sbagliata.

Onorevoli colleghi della maggioranza, raccomandando soprattutto a voi di preoccuparvi della soluzione di questi problemi. Sono problemi che il popolo sente, sono problemi per la cui soluzione è necessario qualche volta che sia sacrificato l'interesse di qualche cittadino. So anche che nella categoria dei proprietari di case ve ne sono alcuni che sono sacrificati.

ROCCHETTI, *Relatore*. Sono 7 milioni.

MATTEUCCI. Vi sono i piccoli proprietari, ma vi sono anche gli altri, che sono la grande maggioranza.

CAPALOZZA, *Relatore*. Molti dei 7 milioni abitano le loro case!

MATTEUCCI. I 7 milioni sono quelli che occupano la casa, non quelli che non la occupano.

Veniamo incontro con serenità d'animo e di spirito, e faremo cosa veramente saggia, perché l'abilità di un legislatore non è nell'intervenire dopo, ma nel saper prevedere tempestivamente e provvedere adeguatamente. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Chiusura e risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo »:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	311
Voti contrari	70

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele —

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Di Vittorio — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fina — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giolitti — Giordani — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Pira — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Mancini — Maniera — Manuel Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Geminio — Mastino del Rio — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mussini.

Natali Ada — Natoli Aldo — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Poletto — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Reali — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rosselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Saiizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Torretta — Tosi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Volcino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

Cappi — Casalnuovo.

Ferraris.

Girolami.

Mannironi — Murgia.

Orlando.

Preti.

Reggio d'Aci.

Santi.

Tommasi — Truzzi.

In missione:

Cassiani.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI. *Segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Commissario per il turismo, per sapere se corrisponda a verità la notizia diramata in questi giorni dalla agenzia turistica « Stefi » che in conseguenza della mancata tempestiva redazione e presentazione del disegno di legge per lo stanziamento sul Fondo-lire dei tre miliardi per il turismo italiano, tale stanziamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

mento sarà sospeso per gli anni 1950-51 e 1951-52.

« E per sapere ancora, in caso affermativo, quali siano i motivi che hanno causato il ritardo e la conseguente mancata assegnazione e quali le prospettive di azione del Commissario in questa contingenza.

(2356)

« MENOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi del mancato inizio dei lavori di riattamento del porto di Riposto danneggiato dalla mareggiata del 1949. La mancata esecuzione delle opere costituisce permanente pericolo per gli abitanti del comune.

(2357)

« DI MAURO, CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del modo con il quale vengono riscossi i contributi agricoli unificati nella provincia di Terni, nella quale le due Associazioni agricoltori, rispettivamente di Terni e di Orvieto, hanno messo in riscossione la tassa contributi agricoli unificati a mezzo di bollettino di conto corrente proprio n. 19/5227 per Terni e n. 19/27362 per Orvieto, sostituendo con questi l'originale bollettino dell'ufficio contributi agricoli unificati n. 19/27432 e anticipando di cinque giorni la scadenza della rata.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intende adottare per tale sistema di riscossione, essendosi creata nella provincia di Terni una situazione difficile anche in considerazione dell'aumento della tassa contributi unificati apportato dalle nominate associazioni, aumento che arriva in molti casi anche al 6 per cento.

(2358)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, dopo sette anni dal termine della guerra, ritiene giunto il momento di disporre lo stanziamento dei fondi necessari per la ricostruzione del cavalcavia sulla ferrovia Roma-Ancona e precisamente nei pressi della stazione ferroviaria di Terni.

« Tale richiesta, sollecitata anche con precedenti interrogazioni, riveste la massima urgenza, in quanto le popolazioni interessate debbono attraversare i binari sprovvisti di sbarre di protezione con grave pericolo per la propria incolumità.

(2359)

« MICHELI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali comunicazioni abbia da fare sull'inchiesta in corso sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(2360) « DUGONI, BOTTAI, MANCINI, PESENTI, MERLONI, GULLO, CORONA ACHILLE, CAVINATO, ARATA, MATTEUCCI, LACONI, MAZZALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

1°) quali sono i motivi per i quali i candidati al concorso nazionale, non possono partecipare a quello regionale, che sarà fra poco bandito in Sicilia;

2°) se non reputi opportuno intervenire prontamente per colmare la condizione di inferiorità in cui vengono a trovarsi i candidati siciliani, disponendo che almeno i siciliani che non hanno superato le prove scritte per il concorso nazionale, siano ammessi al concorso regionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4787)

« SAUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere cosa intendano fare affinché venga al più presto presentato al Parlamento il disegno di legge predisposto dal Ministero dell'industria e commercio tendente a rendere effettivamente operanti le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1941, n. 346, e nel decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, relative alla istituzione della zona industriale di Roma e ciò tanto più considerando che in caso contrario tali disposizioni e conseguenti agevolazioni cesseranno di essere efficaci, con rilevante danno per lo sviluppo industriale di Roma, sotto la data del 17 maggio 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4788)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quale fondamento abbiano le notizie relative all'impiego per fini privati e precisamente per la costruzione di case da parte della cooperativa « Igea » costituita da dipendenti dell'Alto Commissariato, dei fondi ricavati dalla vendita degli antibiotici forniti gratuitamente dall'America e che ammonterebbero a circa un miliardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4789)

« TURCHI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ovviare ai gravi inconvenienti che derivano dalla invalsa larga inosservanza delle norme stabilite, in materia di avviamento al lavoro, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, inosservanza che è resa facile, sia dalla misura irrisoria delle ammende previste all'articolo 27 della legge stessa, sia dalle troppe eccezioni stabilite e sia, infine, dalla fin qui mancata applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge stessa, in forza delle quali l'ufficio di collocamento, all'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi vigenti.

« Gli interroganti ricordano che la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha più volte prospettata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la gravità della situazione determinatasi, particolarmente con sue lettere n. 12962, del 24 novembre 1950, e numero 262, del 13 dicembre 1950, richiedendo urgenti provvedimenti modificativi e integrativi delle disposizioni della ricordata legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Gli interroganti osservano che i danni che da un tale stato di cose derivano ai lavoratori ed all'economia nazionale, sono di tale entità per cui non è più possibile ogni ulteriore attesa. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(4790)

« MORELLI, PASTORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le cause del cattivo e quasi nullo funzionamento del servizio telefonico nei comuni di Cirigliano e Gorgoglione (provincia di Matera) e per sapere come si pensa di ovviare a tale inconveniente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4791)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se gli consti che è pressoché introvabile nel mercato nazionale la pellicola radiografica, con gravissime conseguenze, e quali urgenti provvedimenti intenda di prendere in proposito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4792)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) di contributo nella spesa occorrente per la costruzione in detto comune di un acquedotto, di cui quella popolazione ha assoluto urgente bisogno, e della fognatura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4793)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando si provvederà al completamento della sistemazione delle strade interne dell'abitato di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso), danneggiate da eventi bellici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4794)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario dare al più presto disposizioni, perché si provveda all'arredamento del municipio di Sant'Angelo in Pesco (Campobasso), distrutto dalla guerra e di recente ricostruito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4795)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, più volte formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Salcito (Campobasso) del contributo statale sulla spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico, per il completamento delle fognature, per la esecuzione dei lavori di allacciamento di altre sorgenti all'acquedotto « La Marchesana » e per le riparazioni da apportare al cimitero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4796)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno istituire una stazione provvisoria di carabinieri nel comune di Salcito (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4797)

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto alla ricostruzione dei ponticelli, distrutti dalla guerra, che già esistevano lungo la strada provinciale Sangrina e precisamente nel tratto Sant'Angelo del Pesco (Campobasso)-Quadri (Chieti). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4798)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni, per le quali non si è ritenuto di dover istituire in Salcito (Campobasso), malgrado la rilevante disoccupazione, un cantiere di rimboschimento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4799)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali in provincia di Terni non sono state applicate le disposizioni di legge relative al collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra, tanto che molti uffici statali, parastatali e società private, quali ad esempio la Società Terni, sono scoperti nel numero dei posti prescritti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4800)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti immediati intendano prendere per andare incontro alle popolazioni dell'Umbria così duramente colpite durante le alluvioni dei giorni scorsi e quali lavori urgenti si ritiene possano iniziarsi per riparare le opere danneggiate e per garantire la sicurezza avvenire. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4801)

« MICHELI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga opportuno, in occasione degli stanziamenti di fondi in corso, approvare il cantiere di rimboschimento per il comune di Rivodutri (Rieti), in considerazione della disoccupazione in luogo esistente e della grave situazione economica in cui versa la popolazione tutta per i danni subiti dal terremoto del 1950. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4802)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali:

a) non sono state ancora definite le varie pratiche di richiesta contributo avanzate al Genio civile di Rieti dalle popolazioni terremotate di quella provincia ed in particolare da quelle del comune di Rivodutri;

b) non si è dato ancora inizio ai lavori di ricostruzione, nel comune di Rivodutri, sia del palazzo comunale, completamente distrutto dal terremoto, come pure della chiesa parrocchiale gravemente danneggiata.

« L'interrogante chiede anche di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per andare incontro alle urgenti necessità di quella popolazione in grave crisi per mancanza di alloggi.

« Domanda infine, allo scopo anche di andare incontro alla disoccupazione locale, di sollecitare il più possibile la pratica riguardante la costruzione della strada Rivodutri-Morro Reatino il cui contributo è stato chiesto dal comune in base alla legge n. 589. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4803)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere in quale conto intende tenere la richiesta del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, fatta dal comune di Morano sul Po (Alessandria) nel marzo 1950, per la costruzione dei casellari nei cimiteri del capoluogo e frazione Due Sture e per l'ampliamento del cimitero di Due Sture. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4804)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di essere caduto in aperta violazione e non retta applicazione degli articoli 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, 10 e 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359:

1°) con l'aver provocato il decreto 21 settembre 1950 del Presidente della Repubblica, mediante il quale vennero dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento dello stabilimento industriale del signor Terzano Luigi da Nizza Monferrato, opere che non hanno alcun riferimento col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 515;

2°) di aver proceduto alla suddetta dichiarazione, infrangendo la legge che attribuisce al prefetto la competenza per tale azione;

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

3°) con l'aver compiuto atto di ingiustizia ai danni del signor Piotti Giovanni fu Carlo, che venne espropriato del terreno su cui furono compiute le opere dichiarate di pubblica utilità;

4°) col non aver tenuto in alcuna considerazione la sentenza emessa in materia dal Consiglio di Stato in data 7 maggio 1949. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4805) « TORRETTA, LOZZA, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia stata accolta la richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di San Vito (Cagliari) per l'istituzione in quel comune di un cantiere-scuola da destinare ai lavori di selciatura delle strade interne dell'abitato, per una spesa di 6 milioni di lire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4806) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se siano state accolte le richieste avanzate dall'Amministrazione comunale di Sadali (Cagliari) circa la istituzione in quel comune di un cantiere di rimboschimento, di un cantiere di lavoro da impiegare per l'apertura ed ampliamento della strada « Masonasida-Flumendosa » e di un corso di riqualificazione per muratori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4807) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i suoi intendimenti in merito alla richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Nuggedu Santa Vittoria (Cagliari) per la trasformazione della ivi esistente collettoria in ricevitoria postale e per l'impianto anche della linea telefonica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4808) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere le sue determinazioni in merito alla richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Mamoiada (Nuoro) per la costruzione in detto comune della fognatura usufruendo dei benefici concessi dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4809) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa l'inclusione del comune di Armungia (Cagliari) fra quelli che verranno ammessi ad usufruire nel prossimo esercizio finanziario dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione in esso comune di un caseggiato scolastico.

« Si fa notare che il Ministero dei lavori pubblici, con nota del 7 giugno 1950, n. 5476/XVII, comunicava che la domanda del nominato comune per detta opera sarebbe appunto stata inclusa nel programma del prossimo esercizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4810) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano state accolte le richieste avanzate dalla Amministrazione comunale di Guspini (Cagliari) perché detto comune venga ammesso:

1°) ad usufruire dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per le seguenti opere pubbliche: ampliamento del cimitero, costruzione dell'acquedotto sussidiario, secondo lotto delle fognature;

2°) ad usufruire dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408, relativamente alla costruzione di case popolari per conto del comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4811) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere i suoi intendimenti circa la liquidazione delle pensioni di guerra ai militari ed ai superstiti dei caduti in servizio nella sedicente Repubblica sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4812) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in considerazione dell'attuale cattivo funzionamento del servizio di assistenza malattia nella città di Ariano Irpino (Avellino), non ritenga necessario ed urgente promuovere la istituzione in quella città di una sede staccata dell'ufficio provinciale dell'I.N.A.M., dotata dei mezzi più indispensabili per assicurare una effettiva assistenza a migliaia di lavoratori, attualmente praticamente privati di ogni assistenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4813) « GRIFONE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se ritenga equo negare, come sta accadendo ad Avellino, la maggiorazione del 50 per cento della indennità di centro sinistrato a quanti, dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, sono venuti ad abitare ad Avellino dopo il 10 giugno 1940. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4814)

« GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in considerazione delle non lievi somme che si è costretti ad erogare annualmente per la riparazione di danni alluvionali, non ritenga opportuno ed urgente elaborare e presentare all'approvazione del Parlamento un piano organico e graduale di sistemazione dei fiumi italiani, comprendendovi, per quanto riguarda la provincia di Salerno, i fiumi della Valle del Sarno, del Vallo di Diano e della Costiera Amalfitana, che, ogni anno straripando, arrecano ingenti danni alle popolazioni di quelle zone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4815)

« RICCIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, sul mandato di cattura emesso dal Tribunale militare di Palermo contro il sindacalista Moncino, unicamente colpevole di volere tutelare i diritti dei lavoratori della Ducea di Nelson, in quel di Bronte, provincia di Catania. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4816)

« CALANDRONE, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i veri motivi della proibizione del comizio pubblico che la sezione comunista di San Michele di Ganzaria intendeva effettuare in quella cittadina il 4 marzo 1951. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4817)

« CALANDRONE, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti disposti o da disporre dal suo Dicastero in merito alla prosecuzione dei lavori dell'acquedotto renano dai quali dipendono le soluzioni idriche e igieniche di numerosi comuni della pianura bolognese. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4818) « TAROZZI, GRAZIA VERENIN, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per cui — nonostante i vari solleciti e le assicurazioni avute per iscritto dalla stessa Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata — a tutto oggi non è stato ancora preso in esame il ricorso da moltissimo tempo avanzato al Ministero dei lavori pubblici dalla Ditta Carmine Di Gioia fu Cosimo da Turano (Brindisi) per la concessione in base all'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, del premio di incoraggiamento per la costruzione di una casa ad uso di abitazione.

« Si ha motivo di ritenere che nonostante l'intervento della competente Direzione generale sopra ricordata l'ufficio del Genio civile di Brindisi non si sia ancora preoccupato di fornire gli elementi richiesti e necessari per adottare provvedimenti in virtù della ricordata legge. Infine si chiede di sapere come si giustifica questo notevole ritardo con cui l'indicato ufficio del Genio civile di Brindisi prende in esame istanze avanzate da cittadini, accolte dagli organi superiori e segnalate da parlamentari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4819)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere l'andamento delle operazioni dirette alla utilizzazione degli 11 milioni di dollari concessi all'Italia sui fondi E.R.P. per l'incremento dell'emigrazione italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4820)

« MORO ALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, se non ritenga opportuno chiedere alle Università dettagliate relazioni sullo svolgimento della recente sessione straordinaria di febbraio di esami universitari, allo scopo di accertare gli effetti che ne derivano per la vita accademica. Effetti che l'interrogante ritiene estremamente dannosi, perché la sessione straordinaria costituisce un incitamento ad esami temerari ed una inevitabile interruzione del ritmo normale degli studi per la frettolosa ed ansiosa preparazione degli esami. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4821)

« MORO ALDO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali misure intenda prendere, per assicurare il rispetto delle più elementari norme igieniche, oggi sistematicamente violate soprattutto nei piccoli centri, sugli spacci di generi alimentari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4822)

« MORO ALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare per un tempo ragionevole il riscaldamento diurno nei treni, in considerazione dell'inclemenza della stagione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4823)

« MORO ALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere per quali motivi non sia praticamente attuata e resa operante la legge 15 luglio 1950, n. 539, che prevede la applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti di caduti per servizio, di tutti i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.

« Per sapere, infine, di fronte al gravissimo pregiudizio che questa disgraziata categoria di mutilati per servizio subisce per la non osservanza della predetta legge, come si intenda ovviare ad un tale grave inconveniente per riaffermare, soprattutto nella fase esecutiva, la validità di una legge approvata dal Parlamento della Repubblica. Da ultimo, per conoscere dal primo interpellato come si possa conciliare la denunciata situazione di fatto con le dichiarazioni di provvidenze già adottate dal Governo ed espresse nella seduta del 7 marzo 1951 dall'onorevole Sottosegretario di Stato alle pensioni di guerra.

(526)

« GUADALUPI, LATORRE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, chiedo che sia fissata la data di svolgimento della mozione che ho avuto l'onore di presentare ieri sulla politica estera.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Signor Presidente, faccio rilevare che, essendo imminente il viaggio a Londra del Presidente del Consiglio, e del ministro degli esteri, sarebbe più opportuno che la data di svolgimento della mozione fosse fissata al loro ritorno.

ALMIRANTE. Concordo.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Signor Presidente, ho presentato un'interrogazione sulle frasi pronunciate alla Camera dei comuni, dal capo dell'opposizione Winston Churchill: poiché sarebbe estremamente interessante che la Camera potesse giudicare queste frasi prima che il Presidente del Consiglio e il ministro degli esteri vadano a Londra, ho scritto in questo senso un biglietto al Presidente del Consiglio, ma non ho avuta alcuna risposta.

Chiedo che sia data sollecita risposta alla mia interrogazione.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi farò interprete di questo desiderio dell'onorevole Dugoni.

CESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Desidererei sapere quando il ministro dell'agricoltura e delle foreste intende rispondere ad una interpellanza concernente le bonifiche, da me presentata nell'ottobre scorso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo risponderà nella seduta di martedì prossimo.

La seduta termina alle 19,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Cavallari e Grazia, Di Vittorio, Gorini, Preti e delle interrogazioni degli onorevoli Cacciatori e Matteucci ed altri.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Variations allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

steri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51 (Primo provvedimento). (1739). — *Relatore* Ferreri.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

MATTEUCCI ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694). — *Relatori*: Capalozza, per la maggioranza, e Rocchetti, di minoranza.

ROCCHETTI: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni. (1794). — *Relatore* Rocchetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*): (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauro.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza. (*Approvato dal Senato*). (1783). — *Relatori*: Mannironi, per la maggioranza, e Pieraccini, di minoranza.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

11. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
